SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 5 APRILE 1962

(141ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario » **(1872) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . *Pag.* 2482, 2483, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2499, 2500
BERTOLI . . 2489, 2492, 2493, 2494, 2496, 2498
CENINI, *relatore* . . . 2482, 2483, 2485, 2490 2496, 2498
CONTI 2496
DE LUCA 2494
FORTUNATI . 2487, 2488, 2493, 2494, 2495, 2499
FRANZA 2493
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 2491, 2492
MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 2483, 2487, 2488 2493, 2494
MARIOTTI 2483, 2486, 2493, 2496
MOTT 2488
OLIVA . . 2484, 2485, 2486, 2488, 2494, 2499
PARATORE 2495
PARRI . . . . . *Pag.* 2485, 2487, 2491, 2492
RODA 2485, 2486
RUGGERI 2486, 2494, 2496
TREMELLONI, *Ministro del tesoro* . . . 2489, 2493, 2496, 2499

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno » **(1873) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2478, 2479
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2479
OLIVA 2479

« Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato » **(1874) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2500, 2501, 2503
BERTOLI 2503
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2501
CENINI, *relatore* . . . 2500, 2501, 2502, 2503
OLIVA 2501, 2502, 2503
PARRI 2501, 2503
RODA 2501
RUGGERI 2501, 2502, 2503

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo » **(1875) (Seguito della discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 2503, 2504, 2505, 2506
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2504, 2506
DE LUCA, *relatore* 2504, 2505, 2506
FORTUNATI 2505
OLIVA 2504, 2505, 2506
RUGGERI 2504, 2506
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2505

« Modifica della tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » **(1876) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2507, 2509, 2510
BERTOLI 2509
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2509
DE LUCA 2509
MARIOTTI 2508, 2509, 2510
OLIVA, *relatore* 2507, 2508, 2509
RUGGERI 2507, 2508, 2509
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 2508, 2509, 2510

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione » **(1877) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2510, 2511, 2512
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2510
DE LUCA, *relatore* 2510
FORTUNATI 2512

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa » **(1878) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2479, 2480
OLIVA 2480

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri » **(1879) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2481
OLIVA 2481

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » **(1880) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2512, 2513, 2516
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2513, 2516
CENINI, ... 2513
DE LUCA 2513
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 2513
VALMARANA, *relatore* 2512

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giacometti e Piola sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Negri e Galli.

Intervengono i Ministri delle finanze Trabucchi e del tesoro Tremelloni ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraudo, per il tesoro Bovetti, per la grazia e la giustizia Mannironi, per il lavoro e la previdenza sociale Salari e per la sanità Santero.

C E N I N I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno » (1873)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno ».

---

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo ».

Poichè nella seduta del 29 marzo, dopo la relazione del senatore Cenini, era stata esaurita la discussione generale ed erano stati approvati gli articoli 1, 3 e 4, passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli che erano stati accantonati, e di cui do lettura:

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

O L I V A . In merito al secondo comma, dovrebbe restare a verbale una dichiarazione del Governo che la formula usata non preclude la corresponsione *ad personam* della differenza per il periodo precedente alle previste progressioni di carriera, quindi anche per il periodo di retroattività del provvedimento, e cioè con decorrenza dal 1° gennaio 1962. Se il Governo acconsente, non occorre fare alcun emendamento.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento della precisazione.

P R E S I D E N T E . Nessuno facendo obiezioni, resta inteso che la Commissione concorda su tale interpretazione della norma.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.300.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2.600.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie *A* e *B*.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Oliva un emendamento sostitutivo delle parole: « per gli esercizi successivi » con le altre: « per l'esercizio 1962-63 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa » (1878)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa ».

Poichè nella seduta precedente, dopo la relazione del senatore De Luca Angelo, la Commissione ha esaurito la discussione generale del disegno di legge, passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di leva ed il personale in servizio al-

l'estero fruente del trattamento di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361, è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

(*E approvato*).

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

O L I V A . Anche per questo disegno di legge vale la dichiarazione interpretativa, approvata durante la discussione del disegno di legge n. 1873, che l'eventuale eccedenza della misura dell'assegno personale di cui al primo comma, goduto alla data del 31 dicembre 1961, rispetto a quella dell'assegno mensile che viene concesso col disegno di legge in esame, sarà corrisposta agli interessati, fino al suo riassorbimento per effetto degli aumenti del suddetto assegno mensile per progressioni di carriera, anche per il periodo di retroattività della norma, e cioè con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 5.200.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile — categorie *A* e *B*.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Oliva un emendamento sostitutivo delle parole: « per gli esercizi successivi » con le altre: « per l'esercizio 1962-63 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri » (1879)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri ».

Nella seduta di ieri, dopo la relazione e la discussione del disegno di legge, era rimasto in sospeso l'emendamento tendente ad estendere l'assegno mensile al personale delle carriere direttive che non fruisca del trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero, in relazione all'eventuale presentazione, da parte del Governo, di un successivo provvedimento legislativo.

O L I V A . Risulterebbe acquisito che il Governo si fa carico di esaminare e risolvere la questione del personale direttivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli affari esteri non fruenti del trattamento economico previsto dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

L'assegno di cui al comma precedente è attribuito altresì agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che prestino servizio presso l'Amministrazione centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

O L I V A . Anche per questo articolo del disegno di legge vale la dichiarazione interpretativa, approvata durante la discussione del disegno di legge n. 1873, che l'eventuale eccedenza della misura dell'assegno personale di cui al primo comma, goduto alla data del 31 dicembre 1961, rispetto a quella dell'assegno mensile che viene concesso col disegno di legge in esame, sarà corrisposta agli interessati, fino al suo riassorbimento per effetto degli aumenti del suddetto assegno mensile per progressioni di carriera, anche per il periodo di retroattività della norma, e cioè con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere

ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 100 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile — categorie *A* e *B*.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Oliva un emendamento sostitutivo delle parole: « per gli esercizi successivi » con le altre: « per l'esercizio 1962-63 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario » (1872)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario ».

Dopo la relazione del senatore Cenini avevamo, nella scorsa seduta, iniziato la discussione dell'articolo 1 del disegno di legge. Sul primo comma non c'era niente da rilevare (salvo la questione dei ruoli aggiunti); poi avevamo cominciato ad affrontare la questione dei cancellieri e segretari giudiziari. Poichè in proposito vi sono importanti chiarimenti da dare e importanti responsabilità da assumere, la Presidenza si è fatta carico di invitare i Ministri competenti.

C E N I N I , *relatore*. Nella seduta precedente la Commissione ha ascoltato la mia relazione; debbo ricordare che, per quanto riguarda i funzionari del Ministero di grazia e giustizia, è restata in sospeso la questione dei cancellieri e dei segretari giudiziari. La categoria, come tutti sanno, domanda di essere ammessa a godere dell'assegno integrativo mensile concesso agli altri impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia. I cancellieri e i segretari giudiziari ne erano stati esclusi perchè essi hanno già degli altri proventi, sulla consistenza dei quali non abbiamo notizie precise, e che comunque, per affermazione della categoria, sarebbero molto inferiori, normalmente, a quanto verrebbero a percepire con la corresponsione di questo assegno. Si tratta quindi di vedere in concreto in che cosa consistono detti proventi e, se riteniamo di estendere ai cancellieri ed ai segretari giudiziari la corresponsione dell'assegno mensile di cui al presente dise-

gno di legge, a quanto ammonta l'eventuale carico finanziario.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che dobbiamo prendere le decisioni in relazione al quadro perequativo, altrimenti si creerebbero sperequazioni che richiamerebbero naturalmente altre richieste che rischierebbero di compromettere la tregua sindacale.

M A R I O T T I . Circa i famosi proventi a cui ha accennato ora il relatore Cenini, mi sembra che ci sia una sentenza del Consiglio di Stato che decise che i proventi speciali erano cumulabili con l'indennità di funzione di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130. Ritengo che i proventi di cui gode la categoria dei cancellieri e dei segretari giudiziari non dovrebbero diventare una scusa per escluderli dal godimento dell'assegno mensile di cui al presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La questione degli emolumenti speciali di questa categoria si pone sullo stesso piano degli emolumenti speciali di altre categorie.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Forse sarà opportuno che precisi agli onorevoli senatori quali sono i proventi di cui beneficiano i cancellieri. Il gettito dei diritti riscossi dalle cancellerie nel corso dell'esercizio finanziario 1960-61 è stato di lire 4.282.000.000, di cui lire 1.012.000.000 per doppio decimo sull'ammontare dei crediti recuperati. Della somma globale di cui sopra di lire 4 miliardi 282.000.000 sono state erogate lire 283.000.000 per spese di ufficio dei tribunali e delle preture; lire 286.000.000 per lavori di copiatura straordinaria; lire 658.000.000 versate all'Erario, e a disposizione del Ministero sono rimaste, per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari in forza di una legge del 1958, lire 692.000.000. La differenza è stata ripartita fra i seimila funzionari in servizio nella misura media di 47.700 lire per bimestre, al lordo delle ritenute erariali.

Questa è la misura media, perchè nella ripartizione che si è concretamente fatta in applicazione della legge, si sono avute delle notevoli differenze che vanno da un minimo di lire 35.000 bimestrali, per esempio, date ai funzionari in servizio nel distretto di Potenza, a lire 70.000 circa per i funzionari che sono in servizio nel distretto di Milano e al Ministero.

Ora i nostri uffici hanno fatto anche un conto presuntivo sull'onere annuo che deriverebbe all'Erario per la concessione dell'indennità integrativa. L'onere globale ammonterebbe a lire 1.621.000.000 annue.

C E N I N I , *relatore.* Per quanto riguarda la spesa complessiva, il disegno di legge parla di un onere di 1 miliardo e 200 milioni per tutte le categorie ammesse all'indennità. Mi sembra strano che per i cancellieri e i segretari giudiziari si vada ad un onere di un miliardo e 600 milioni, ossia superiore alla spesa complessiva che riguarda tutte le altre categorie. A meno che il numero degli aventi diritto delle altre categorie sia di molto inferiore a quello dei cancellieri capi. Mi permetto quindi porre il problema all'onorevole Sottosegretario.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Se gli onorevoli senatori lo desiderano sono disposto a specificare in dettaglio come si arriva all'onere globale.

C E N I N I , *relatore.* Ho fatto questa domanda perchè ho visto che il disegno di legge portava la spesa di un miliardo e 200 milioni per tutto il complesso del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Mi pare che il Sottosegretario Mannironi intenda rispondere immediatamente dando il chiarimento richiesto.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Se gli onorevoli senatori permettono darei loro notizia dell'onere annuo per la concessione dell'indennità integrativa al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Nella carriera direttiva i capi cancellieri di Corte di cassazione ed equiparati sono so-

lo 2; ad essi viene attribuita una indennità integrativa di lire 46.900 mensili con una spesa annua lorda di un milione 125.600. Novantasette sono i cancellieri capi di Corte di appello — coefficiente 500 — 35.000 lire di indennità con una spesa globale annua lorda di lire 40 milioni 740 mila lire; cancellieri capi di Tribunale n. 830, coefficiente 402, indennità mensile 28.140, spesa complessiva 280 milioni 274.400; cancellieri capi di pretura 1110, coefficiente 325, indennità mensile 22.750; spesa globale lorda lire 303.030.000 annue.

Carriera di concetto, fino al IX grado: cancellieri di prima classe n. 1737, coefficiente 271, indennità mensile 18.970, spesa complessiva 395.410.680 lire annue; cancellieri di 2ª classe e vice cancellieri n. 3168, coefficienti 229 e 202, rispettivamente con una indennità mensile di lire 16.030 e lire 14.140 ed una spesa globale annua di lire 573.471.360.

Carriera esecutiva: gli aiutanti principali sono 17 con una indennità media di 18.970 lire mensili (coefficiente 271) ed una spesa complessiva annua lorda di 3.869.880; primi aiutanti n. 33, coefficiente 229, indennità integrativa mensile di lire 16.030, e spesa globale di 6.347.880; aiutanti 16, coefficiente 202, indennità mensile 14.140 e spesa complessiva 2.714.880 ed infine gli aiutanti aggiunti che sono in numero di 99, coefficiente 180, indennità 12.600 mensili ed una spesa complessiva annua di 14.968.880 lire. Sommando tutti questi totali parziali si arriva esattamente a lire 1.621.953.480.

O L I V A . Confesso che sono un po' disorientato da questo annuncio che modifica sensibilmente la copertura. Ritenevo infatti che la presunzione di un maggior onere di un miliardo e 200 milioni previsto da tutto il disegno di legge fosse esatta e giustamente calcolata. Ritenevo altresì che per i soli cancellieri, cioè per la sola categoria cui ha accennato il Sottosegretario Mannironi, ci volesse molto meno. E mi pare che questa questione si imponga come prevalente.

Mi ero procurato qualche dato per controbattere... la campagna che mi ha fatto il senatore Fortunati. I cancellieri mi hanno fornito dei dati che sostanzialmente coincidono con quelli del Ministero. Forse c'è qualche diversità di impostazione e quindi di ripartizione, ma le cifre sono presso a poco quelle. Un doppio decimo del complesso delle riscossioni per spese di giustizia (corrispondente a circa un quarto degli incassi di 4 miliardi 282 milioni di lire, e precisamente un miliardo e 12 milioni) è l'aggio che i cancellieri hanno facoltà di trattenere sopra le riscossioni di spese di giustizia, per le funzioni che essi svolgono come appaltatori, per conto dello Stato, di un servizio di riscossioni che dovrebbe essere affidato ai funzionari od agli appaltatori direttamente dipendenti dal Ministero delle finanze. E quindi tradizionalmente questi proventi particolari sono sempre stati considerati cumulabili con le indennità o gli assegni speciali. La categoria fa intendere che altrimenti lo Stato dovrebbe provvedere con altri funzionari per le cennate riscossioni, perchè si tratta di una riscossione che non è di competenza del Ministero della giustizia. Anche però togliendo il miliardo e rotti dalla suddetta somma di 4 miliardi e 282 milioni, restano i tre miliardi, di cui almeno 2 sarebbero stati ripartiti tra il personale di cancelleria.

Qui i dati forniti dal Sottosegretario di Stato Mannironi mi hanno suggerito un'altra riflessione in sede perequativa. Infatti è risultato, come avrete capito, che la ripartizione di questi proventi — che sono proventi al netto di determinate trattenute, le quali servono a compensare lo Stato delle spese di organizzazione degli uffici — avviene in modo molto disuguale tra ufficio e ufficio e potrei anche aggiungere che la legge stabilisce un primo scaglione di un massimo di 15 mila lire mensili, che i cancellieri possono ripartirsi traendole dalle somme a disposizione, dopo di che dal residuo viene tolto un ulteriore terzo che va allo Stato e gli altri due terzi vengono nuovamente ripartiti senza più alcun limite tra tutti i cancellieri. In questa ripartizione sono ammessi anche i cancellieri distaccati al Ministero, cioè tutti coloro che non svolgono propriamente le funzioni di cancelliere, ma sono distaccati agli uffici centrali: con

questo di particolare, che i funzionari dell'Amministrazione centrale, anzichè percepire una quota media, ne percepiscono una più alta, vengono cioè parificati ai funzionari degli uffici giudiziari più floridi: le 70 mila lire di Milano — che sono 65 mila nette — vengono attribuite anche a tutti i cancellieri e segretari giudiziari presso il Ministero.

P A R R I . Sono tanti?

O L I V A . I distaccati al Ministero sono complessivamente 280.

Viceversa i cancellieri e i segretari giudiziari che sono comandati in altri servizi fuori del Ministero non prendono niente.

Noi dobbiamo dunque stare ben attenti nell'approvare questo disegno di legge, che, secondo me, sarebbe bene riaffidare, non solo per la copertura, ma anche per ragioni di coordinamento e di equità, al Governo, sia pure con una scadenza molto ravvicinata, perchè ci venissero fatte nuove proposte. Oltre alla copertura finanziaria, una delle ragioni del breve rinvio è appunto la disparità di trattamento (i cancellieri dei centri poveri hanno appena un indennizzo di 15 mila lire mensili) che rende necessaria un'accurata valutazione delle varie posizioni ai fini perequativi. Vi è chi ha molto di più e vi è chi essendo anche di grado elevato non ha niente perchè distaccato. E vi sono cancellieri distaccati al Ministero che prendono come se fossero addetti al Tribunale di Milano, anche se personalmente non contribuiscono alle riscossioni da cui provengono i fondi con i quali si provvede alla corresponsione degli emolumenti speciali.

Queste cose ho voluto dire perchè, se la copertura necessaria non fosse stata così notevole, l'intenzione mia sarebbe stata quella di proporre l'accoglimento dell'emendamento, anche per non esporre parte di questo personale ad essere svantaggiata dal cosiddetto sganciamento.

Per concludere direi che con tutta la buona volontà di venire incontro al personale di cui si tratta, ma proprio per una rimeditazione necessaria e per mancanza di copertura, notevole nella sua entità, sia da accogliere l'impegno del Governo formulato ieri, raccomandando la massima benevolenza e obiettività per far in modo che il trattamento di questa categoria sia veramente adeguato a quello che ci prepariamo a dare in favore del rimanente personale.

Un'ultima cosa vorrei dire, che potrebbe riferirsi ad una dimenticanza a rovescio: nella lista delle categorie che vengono ammesse all'assegno integrativo vi sono anche marginali categorie che hanno già dei proventi speciali. Mi hanno detto, ad esempio, che i dipendenti degli Archivi notarili hanno certi proventi che sono pagati dal pubblico per diritti di copia, eccetera, e, nonostante abbiano questi marginali compensi, sono stati compresi nei benefici di questo provvedimento in quanto dipendenti del Ministero della giustizia.

Mi domando se sia giusto che siano stati compresi, anche se quei proventi non raggiungono l'entità dell'assegno integrativo. Ma dico allora che, anche sotto questo profilo, è opportuno sia usata un'unica misura.

R O D A . Occorre dire, per debito di giustizia, che all'incirca i dati forniti dal Sottosegretario Mannironi e dal senatore Oliva sono fondamentalmente esatti. Ho avuto dal Sindacato degli elementi secondo i quali i cancellieri e segretari giudiziari interessati al provvedimento non sono 6000 o qualche cosa di più, ma 7140, di modo che quel quoziente di ripartizione mensile media su scala nazionale diminuirebbe, aumentando il divisore. Non si tratta però di grandi differenze.

C E N I N I . Nelle cifre sue, senatore Roda, vi saranno compresi anche i segretari giudiziari.

R O D A . I dati mi sono stati forniti l'altro giorno dal Sindacato e penso che siano aggiornati.

Per quanto riguarda la incidenza, l'onere complessivo, i dati esposti dal Governo coincidono con quelli del Sindacato e la questione della copertura è risolta.

Io peraltro non accetto la tesi del senatore Oliva, che sarebbe la tesi di un ulteriore

rinvio, quando abbiamo qui tutti gli elementi per giudicare e decidere.

OLIVA. E la copertura?

RODA. Aspetti un momento: non accetto la tesi del rinvio che il senatore Oliva fonda non tanto sulla copertura, quanto sulla sperequazione tra cancellieri dei grandi centri e quelli dei piccoli centri. Debbo aggiungere che se è vero, come è vero, che nelle cancellerie dei grandi centri affluiscono dei proventi in massa più cospicua che nei piccoli centri, tuttavia di fronte alla massa dei proventi bisogna anche tener presenti i maggiori carichi che le cancellerie hanno Penso ancora che una simile stortura debba essere eliminata, perchè non ha senso che lo Stato, per far funzionare la giustizia, debba ricorrere all'espediente di far pagare ai propri funzionari i dattilogafi, la cancelleria e altre spese per rifarsi delle quali attingono sui proventi del pubblico...

OLIVA. È un vantaggio per lo Stato...

RODA. Non ha senso, ripeto, che in tutta Italia vi siano, tra Tribunali e Corti d'appello, 1700 dattilografi di ruolo (e quindi pagati dal Ministero) e ve ne siano altrettanti 1700 circa che sono a carico dei cancellieri.

RUGGERI. Io credo che ormai il problema dei cancellieri sia maturo per una soluzione. Per quanto riguarda la copertura, quella indicata nel disegno di legge n. 1872 è del tutto indicativa. Ha già detto il senatore Fortunati ieri che, data la sempre maggiore espansione del reddito, non c'è dubbio che, dal provvedimento fiscale concernente aumenti di aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, dovrebbe conseguire un aumento delle entrate maggiore del previsto. C'è un precedente: la legge sulla Calabria, la quale ha indicato la copertura con una maggiorazione delle imposte dirette. Ci siamo accorti, dopo tre o quattro anni, che l'Erario ha incassato ben il doppio di quello che era stato stanziato con detta legge. Per noi la copertura esiste già nei 34 miliardi e mezzo previsti, che, secondo noi, costituiscono una previsione molto modesta e che, con la maggior entrata che vi è da attendersi, possono dare copertura agli altri provvedimenti per i quali noi riteniamo di dover decidere oggi.

Non ritorneremo sul merito di questa indennità. Cosa significano questi diritti di segreteria? Significano servizi di cassa, servizi straordinari eseguiti dai cancellieri anche per conto dell'Erario. D'altra parte, anche secondo le informazioni fornite dal Sottosegretario Mannironi, risulta chiaramente che dei gruppi piccoli o grandi di cancellieri percepiscono proventi che sono al di sotto di quello che darebbe loro la concessione delle settanta lire di coefficiente; alcuni cancellieri, destinati a servizi speciali, non percepiscono addirittura niente. Ora se noi abbiamo intenzione di fare questa perequazione, essa va fatta subito. Ci sono la proposta del senatore Oliva e la promessa del Governo: onorevoli colleghi, il Governo è abbastanza preciso questa volta, ma permetteteci di essere diffidenti e di dire che, tutto sommato, preferiamo votare subito. Così stando le cose, noi presentiamo l'emendamento; se viene respinto si potrà fare anche un ordine del giorno riprendendo le dichiarazioni del Governo; ma noi desideriamo definire la nostra posizione nei confronti del disegno di legge n. 1872. L'emendamento è il seguente: « Dopo il gruppo " carriera direttiva " aggiungere: " carriera speciale: cancellieri, vice cancellieri e aiutanti principali, primi aiutanti, aiutanti e aiutanti aggiunti " ».

MARIOTTI. In realtà io ancora non ho sentito accennare a quello che mi sembra l'aspetto più importante della questione. C'è o non c'è copertura? Perchè dagli interventi fatti dal Sottosegretario Mannironi e dal senatore Oliva mi è parso di scorgere uno stranissimo giuoco che è bene porre in evidenza. Cioè a dire, qui noi abbiamo una posizione favorevole del Ministero di grazia e giustizia il quale riconosce che, in realtà, questi ausiliari dell'amministrazione della giustizia svolgono compiti importanti e gravosi; e vi posso garantire che chi ha l'occasione di percorrere i corridoi dei tribunali e di frequentare le cancel-

lerie può constatare che essi sono veramente oberati di lavoro.

C'è poi il Ministro delle finanze il quale non ci ha detto se ci sono dei provvedimenti in corso che ci possano far sperare che la copertura, fra quindici-venti giorni, un mese, ci sarà. Non abbiamo ancora ascoltato l'avviso del Ministro del tesoro.

Ora io penso che bisogna invece uscire dall'equivoco e da queste diverse posizioni. Occorre prima di tutto che il Ministro delle finanze ci dica se vi sono reali, concrete e serie possibilità di trovare la copertura, tenendo anche in considerazione alcune osservazioni che mi sembrano giuste, che io anche ieri ho riconfermato, fatte dal senatore Fortunati: che i 34 miliardi, che dovrebbero essere il provento derivante dall'aumento delle aliquote della ricchezza mobile, non possono essere un provento aritmeticamente previsto, ma in sede di dilatazione di redditi certamente si eleverà anche a una cifra maggiore. Infatti è da ritenere che il gettito sarà stato calcolato sulla somma degli imponibili che esistono nei ruoli delle imposte dirette. Mi viene anche suggerito dal senatore Ruggeri che questo computo è stato fatto in base ai ruoli delle imposte dei due anni precedenti e quindi vi posso dire che questi imponibili vengono ad aumentare continuamente, come del resto le stesse agenzie finanziarie ci comunicano, del 15 per cento circa all'anno; per cui, nella fattispecie, l'onere di un miliardo e 624 milioni, che occorrerebbero per andare incontro alle legittime richieste dei cancellieri e ufficiali giudiziari, dovrebbe essere coperto.

Ora, a questo punto, la tattica di rinviare al Governo, nascondendo la cosa dietro la facciata del grande principio perequativo, dovrebbe essere abbandonata, perchè non è la prima volta, ad esempio, che si elargiscono delle somme e che poi, in via perequativa, si dà di meno a quelli che hanno di meno, e viceversa. A me sembra che la via per realizzare il principio perequativo esista, che la copertura esista, e che quindi il rinvio non sia giustificato.

P A R R I . Quanti cancellieri sono attualmente presso il Ministero?

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Attualmente al Ministero risultano presenti 312 cancellieri.

F O R T U N A T I . A me pare che in realtà, a parte la questione sollevata dal senatore Mariotti, vi siano due questioni su cui, in definitiva, al momento della votazione dell'emendamento, si dovrà discutere. La prima questione è di sapere se questo assegno integrativo debba o non debba essere concesso a coloro che, allo stato di fatto, hanno dei proventi non generici, ma in funzione di un'attività specifica, e, nel caso concreto, addirittura per una attività che, in un certo senso, non è necessariamente connessa con la loro. Mi riferisco, nel caso dei cancellieri, al doppio decimo; al riguardo, la tesi che noi abbiamo sempre sostenuto è che, laddove vi sono proventi per attività specifiche, l'assegno integrativo debba essere concesso.

La seconda questione è di sapere se vi sia o non vi sia la copertura. Questa è una questione che, a più riprese, dalla prima legislatura, è stata discussa, non con riferimento all'articolo 81; è stata discussa con riferimento al significato che ha la previsione del gettito di un nuovo tributo o dell'aumento delle aliquote di un tributo; ed evidentemente noi ci troviamo di fronte a margini inevitabili di approssimazione. Se dovessimo ragionare in termini rigorosamente formali, dovremmo dire che non c'è mai copertura, perchè la copertura dovrebbe essere soltanto basata sull'esperienza già acquisita. Ma in una civiltà moderna porre la questione in questi termini significherebbe bloccare tutta l'attività della spesa pubblica. Allora dobbiamo accettare il margine elastico della previsione. Io faccio il punto dell'esperienza di quattordici anni e dichiaro che se noi andassimo a valutare tutte le previsioni fatte in entrata e in uscita e facessimo un'analisi minuta, troveremmo che nel 99 per cento dei casi le previsioni in entrata sono state sempre approssimate per difetto. Per quanto concerne il provvedimento che dà la copertura ai nuovi disegni di legge, si fa una previsione di aumento di gettito di lire 34.100.000.000 e la si fa evidentemente

sulla classificazione delle tasse imponibili, più un periodo arretrato che, con ogni probabilità, è il periodo 1959-60, cioè precedente alla congiuntura economica attuale. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, noi avremo, per uno o due esercizi, un aumento di gettito non di 34, ma di 37 miliardi. E mi mantengo in un limite di approssimazione del dieci per cento.

Io mi domando: e se domani il gettito fosse inferiore a 34 miliardi, viene meno la copertura? Mi pare che sia veramente assurdo dire questo. D'altra parte se sin dall'inizio si fosse parlato di 37 miliardi, la discussione non sarebbe nemmeno sorta. Allora è chiaro che ci troviamo di fronte a un problema che deve essere risolto, secondo me, in funzione di un principio di carattere generale. E debbo richiamarmi ad un'affermazione abbastanza perentoria fatta ieri da un collega: questi disegni di legge dovrebbero essere sostanziamente discussi nelle Commissioni di merito. Va bene che questo è stato mandato alla Commissione finanze e tesoro per un principio generale di coordinamento, ma la Commissione di merito, non si sa perchè, non ha espresso in proposito alcun parere.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Lo ha espresso: è favorevole anche all'emendamento.

F O R T U N A T I . Ragione di più. La Commissione finanze e tesoro deve discutere soltanto il problema della copertura e non entrare nel merito, perchè il merito è superato dal parere della Commissione competente e dal parere del Ministero.

Quindi di fronte a noi vi sono due responsabilità: una di non sottovalutare i pareri espressi dalle Commissioni di merito, e l'altra di tener presente il parere espresso dal Dicastero competente; ed una terza responsabilità noi abbiamo dinanzi: quella cioè di tenere altresì presente questa richiesta, e in genere tutte le richieste che non hanno soltanto o comunque prevalentemente un fondamento agitatorio, e che, seppure non riescono immediatamente a penetrare in un certo tipo di coscienza pubblica, noi non possiamo ignorare. Noi non possiamo nemmeno trincerarci dietro il problema o il pretesto della copertura, perchè tale problema non esiste.

M O T T . Vorrei solo dire che quando è stata fatta la legge delega, che era ben più grossa di questa, sono stati i Ministri del tesoro e della riforma burocratica che hanno trattato per tutte le Amministrazioni: quindi non corrisponde a verità la dichiarazione del senatore Fortunati.

O L I V A . Volevo aggiungere — ed ometto altre riflessioni — che se si entra nel merito della copertura e si pensa di concludere in questa seduta a favore dell'estensione dell'assegno mensile ai cancellieri e ai segretari giudiziari, allora il problema va visto per tutte le consimili categorie. Nel caso in esame è questione di un miliardo e mezzo: cioè più di quello che si pensava. Poi vi sono i medici provinciali, i veterinari, le guardie di sanità; ed ancora gli ispettori del lavoro: altri tre miliardi. Mi pare evidente che si debba parlare di tutte le categorie e si debbano rinviare i disegni di legge per un esame più approfondito.

Terza ed ultima osservazione: a proposito della copertura, c'è da tenere presente anche la posizione degli ufficiali giudiziari, i quali non sono dipendenti dello Stato, però, pur avendo un loro metodo di retribuzione, hanno dallo Stato un minimo garantito, agganciato a determinati stipendi dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Quindi è ovvio che, dando l'assegno integrativo ai cancellieri e ai segretari giudiziari, bisognerà provvedere anche ad elevare il minimo garantito agli ufficiali giudiziari, nei confronti dei quali si dovrà stabilire che il minimo sarà quello che con l'introduzione di questa norma verrà dato anche ai cancellieri.

Mi sembra che il Sottosgretario Mannironi sia favorevole e riconosca la necessità che questo emendamento venga inserito nell'ipotesi che venga accolta l'istanza per la concessione dell'assegno integrativo anche ai cancellieri e ai segretari giudiziari.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Credo che qui non possiamo non considerare il problema da un punto di vista più ampio, e non possiamo proprio per il fatto che è stato affidato alla Commissione finanze e tesoro l'esame di questo provvedimento e la Commissione finanze e tesoro dovrebbe — come ha sempre fatto — avere una visione di carattere generale di quelle che sono le condizioni del bilancio e le reali possibilità immediate del bilancio stesso.

Ora, con riferimento agli interventi che ho ascoltato, vorrei sottolineare due o tre punti: il primo è che, per quanto riguarda gli aumenti degli oneri che gravano sullo Stato per il suo personale in attività di servizio, noi abbiamo avuto negli ultimi dieci anni un aumento percentuale di spesa che è stato assai superiore al saggio di sviluppo del reddito del Paese. Nell'esercizio 1952-53, aumento delle spese del 7,2 per cento con un incremento del reddito del 4,6 per cento; esercizio 1953-54 per le spese il 6,9 in più contro il 9,5 di aumento del reddito; esercizio 1954-55 il 10,7 in più delle spese contro il 5,8 del reddito; esercizio 1955-56 il 6,7 in più...

B E R T O L I . Quello che conta è il punto di partenza...

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* ...e via dicendo, arrivando all'ultimo anno con aumento percentuale di onere per lo Stato superiore all'aumento del reddito.

Qui, adesso, si presentano due problemi: il primo è quello che si riassume nella domanda che è stata posta in alcuni interventi: perequazione prima o perequazione dopo? Fino a che noi non riusciremo ad evitare questo costo enorme per lo Stato del disordinato accavallarsi delle richieste e del continuo variare delle quote di reddito richieste, non saremo mai in grado di fare una seria perequazione.

Noi parliamo di programmazione a ogni pie' sospinto: la prima condizione è però di avere qualche idea chiara e qualche caposaldo preciso e non andare avanti giorno per giorno con provvedimenti episodici, oggi accontentando i cancellieri e i segretari giudiziari, poi aprendo il varco ai finanziari e agli altri. In tal modo la programmazione auspicata finisce per andarsi a far benedire.

Debbo dire che a un certo punto ho fatto compiere calcoli per vedere quale era la situazione nella materia in argomento. Se noi oggi acconsentissimo di cumulare l'assegno integrativo nuovo con gli assegni perequativi che esistono attualmente per le varie categorie, avremmo un onere totale di 170 miliardi di lire, dico 170 miliardi di lire. E aggiungo subito come sarebbero suddivisi: per il personale della pubblica istruzione, direttivi, insegnanti di scuole elementari, secondarie e artistiche (360 mila unità) 94 miliardi; per le Amministrazioni finanziarie 11 miliardi; Ministero del lavoro 2,4 miliardi; Ministero della giustizia 1,6; Ministero della sanità 0,2; Ministero dell'industria 0,12; Ministero degli esteri 0,61; Ministero dell'interno 0,76; Aziende autonome 48 miliardi; Forze armate e polizia 10 miliardi.

Aggiungo che la somma di 170 miliardi di onere, risultante dall'indagine che ho fatto compiere, è approssimata per difetto. So di parlare a una Commissione che ha tradizioni gloriose di senso di responsabilità e di equità e che voi, onorevoli colleghi, capite le dimensioni di questo fenomeno. Concedendo l'assegno di cui trattasi ad alcune categorie di « sganciati », si vedrebbero poi cumulare i due assegni integrativi.

Ora, il problema deve essere visto in un quadro più generale. Alla Camera, d'altra parte, si sta discutendo l'aumento degli organici, per cui ci sono delle richieste che sono veramente strane, e dico strane per non dire una parola molto peggiore, perchè, se si desse seguito a tali richieste, ad un certo momento non vi sarebbero più sedie disponibili per far sedere gli ispettori dei Ministeri. Ma, o si vogliono ottenere degli aumenti in sede di organico attraverso dei salti di grado e... diventano tutti generali, oppure si vogliono ottenere degli aumenti di retribuzione attraverso un'altra strada. Le due strade contemporaneamente non si possono seguire.

Parlo a colleghi che sono estremamente responsabili: ma vi dico sinceramente che in queste condizioni non c'è nessun Ministro del tesoro serio che non restituirebbe le chia-

vi direttamente a chi gliele ha date. Abbiamo fatto tentativi seri, responsabili, di attribuzione a tutti di questa indennità perequativa nei limiti in cui questa indennità non è superata dalle indennità già esistenti. Questo mi pare già un grosso passo verso la perequazione. C'è poi un Ministro della riforma burocratica che sta studiando tutto questo problema degli organici e sta vedendo di mettere a punto il problema per poter trarre delle soluzioni razionali. Il giorno che frazionassimo senza un ordine predeterminato la nostra azione, avremmo interrotto questo processo di riordinamento in via definitiva.

Sono considerazioni di carattere generale sulle quali mi pareva opportuno richiamare l'attenzione della Commissione finanze e tesoro.

Ci sono anche delle considerazioni che vorrei dire particolari e che riflettono la copertura. Il bilancio dello Stato è, evidentemente, unitario e non possiamo centellinare la copertura di volta in volta che prendiamo singoli provvedimenti di spesa. Le prospettive ipotizzate per le varie coperture di provvedimenti finanziari sono, molte volte, risultate erronee per difetto o per eccesso, ma quasi sempre, purtroppo, per difetto. Noi ci troviamo di fronte ad una somma notevole di provvedimenti in corso, i quali non sono totalmente coperti e chiedono di esserlo: abbiamo quindi un grosso problema, che è quello di cercare di evitare che ogni volta che si parla di copertura si tenda ad inflazionarne le prospettive. Questo è un problema grosso, che finisce per risolversi in un disavanzo nel bilancio dello Stato: il quale, lo sapete, non ha proprio bisogno di ulteriori disavanzi!

Vorrei dire anche che il Ministro del tesoro, pur apprezzando il desiderio da parte di tutte le categorie di entrare naturalmente nel novero di quelle beneficiate immediatamente da questo provvedimento, non può che riconfermare quella dichiarazione che ha reso ieri l'onorevole Bovetti in sede di dichiarazioni di carattere generale. La ripeto: noi dichiariamo che a tutte le categorie di questo personale verrà concesso un assegno che assicurerà un livello di retribuzione non inferiore a quello che gli si dovrebbe attraverso il miglioramento delle 70 lire per punto, e che la decorrenza dei miglioramenti sarà in ogni caso quella del 1° gennaio 1962.

Vorrei ripetere ancora il concetto che noi esaminiamo con la massima benevolenza e la massima equità i problemi riguardanti il personale dello Stato; e prego di credermi quando affermo che se noi potessimo concedere degli assegni integrativi assai superiori lo faremmo ben volentieri. Ma la situazione è questa ed io non posso che dichiarare in termini molto recisi che da parte mia si ritiene assolutamente impossibile l'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Ruggeri.

C E N I N I , *relatore.* Abbiamo sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia e il parere della Commissione di merito, ambedue favorevoli. Il Ministro del tesoro ribadisce quanto è stato detto ieri a suo nome da parte del Sottosegretario onorevole Bovetti, e cioè la volontà di fare tutto quello che sarà necessario per mettere a posto quelle categorie che non fruiscono di particolari assegni, ma di farlo in un secondo tempo. È una dichiarazione impegnativa da parte del Ministro del tesoro, e perciò mi pare che la proposta fatta dal senatore Oliva, di un rinvio, possa essere senz'altro accettata per dar modo, anche per quanto riguarda i cancellieri e i segretari giudiziari, di effettuare quelle altre perequazioni che debbono essere fatte.

Per quanto riguarda la copertura, è stato da noi approvato un disegno di legge che riguarda un aumento di aliquote per la ricchezza mobile e sappiamo, grosso modo, quale ne sarà il gettito. Evidentemente questa previsione sarà stata fatta come è stata fatta quella per le entrate del bilancio 1962-63, e sulla base di queste previsioni alla differenza di aliquote conseguirà un determinato aumento; ma evidentemente questa somma non può essere diversa da quella rientrante nel complesso delle previsioni del bilancio 1962-63. Quindi non si può affermare che i 35 miliardi previsti saranno poi 38 o 40: può anche darsi e speriamo che siano anche di più; ma bisogna basarci sulla previsione complessiva perchè certi provve-

dimenti servono di copertura non ad un solo, ma a diversi altri provvedimenti. Quindi, a mio avviso, non si può andare al di là di quella certa copertura che ragionevolmente è stata fissata.

In secondo luogo ci sono altre categorie, come giustamente osservava il senatore Oliva, e come ho fatto rilevare anch'io ieri, che hanno diritto alla perequazione; e non sarebbe corretto affrontare esclusivamente il problema dei cancellieri e dei segretari giudiziari e trascurare gli altri. D'altra parte abbiamo la promessa, da parte del Governo, di un rapido esame di tutta la questione e della presentazione di altri provvedimenti con la relativa copertura. Mi pare che, con ciò, già abbiamo fatto un importante passo avanti per la risoluzione dei problemi che riguardano molte altre categorie. A questo proposito ho preparato un ordine del giorno, che presento alla Presidenza.

P A R R I . Desidero dire solamente al Ministro che la nostra Commissione è molto sensibile alle sue osservazioni di carattere generale, e che d'altra parte è stato sempre nella tradizione della Commissione finanze e tesoro seguire il problema dei dipendenti statali, che è certamente considerato da tutti come uno dei più difficili e dei più spinosi, deplorando che finora non sia stato affrontato in maniera organica e seria, e desiderando e sperando che possa esserlo fin da adesso. Qui però il tema sottoposto all'attenzione del Ministro del tesoro era un po' diverso; cioè c'è una serie di provvedimenti presentati dal Governo, che ha di massima l'approvazione unanime della Commissione, i quali rivelano però alcune stridenti lacune. Per quanto riguarda la copertura, è noto che in questi ultimi anni la previsione delle entrate è sempre stata superata da un notevole incremento delle entrate stesse; c'è però anche un aumento notevole del disavanzo. Ora io domando alla Commissione se è giusto seguire il criterio di bloccare il disavanzo rinunciando a correggere alcune grosse ingiustizie perequative, di cui invece dobbiamo farci carico. Ora non condivido il parere di quei colleghi i quali dicono che le promesse dei Ministri sono come quelle . . .dei marinai, tuttavia dobbiamo prendere una decisione, in questi giorni, di fronte a questo complesso di provvedimenti nel quale la differenza di copertura, ove siano accolti gli emendamenti proposti, non è grande, considerato anche che la previsione relativa alla fonte di copertura è evidentemente approssimativa come è approssimativa la previsione di tutte le entrate tributarie. Il senatore Fortunati diceva che se il Ministro del tesoro, invece di 35 miliardi, avesse preveduto un'entrata di 37-38 miliardi, la questione non sarebbe nemmeno sorta, e che si rimane in quel certo margine di oscillazione. Ora non ci sarà un margine in difetto, ci sarà certamente un margine in eccesso; di quanto sia non si può sapere, ma ci può consentire di approvare questo blocco di disegni di legge senza danno; se un danno ci dovesse essere, potrà imputarsi in disavanzo. Il Ministero della giustizia potrebbe rinunciare inoltre a quei prelievi che fa sui proventi dei cancellieri, e basterebbe questa rinuncia a coprire quello che dobbiamo loro dare. E per questo domando se il Ministro del tesoro non creda di poter accedere a questa richiesta permettendoci di sanare le maggiori di queste sperequazioni.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Innanzitutto, come ha sottolineato il senatore Fortunati iniziando stamattina il suo intervento, non è senza ragione che questi provvedimenti sono stati affidati nel loro insieme alla Commissione finanze e tesoro. Il senatore Fortunati ha parlato di coordinamento, e questo coordinamento va inteso (e qui mi riferisco alle osservazioni fatte ieri dal senatore Mariotti) nel senso di inquadrare la soluzione dei problemi di cui trattasi nel programma generale del Governo. Noi abbiamo infatti una politica di programmazione che comprende non solo il problema degli statali, ma anche numerosi altri problemi.

Vi è poi il coordinamento interno del problema degli statali. Risulta evidente, mi pare, che per poter trattare organicamente questa materia e deliberare con serenità e senso di giustizia in merito ai provvedimen-

ti, bisogna tener presente che la materia stessa è complessa ed esige due tempi di soluzione.

Innanzitutto vi è da risolvere il problema relativo all'assegno integrativo per tutti coloro che non godono di alcuna indennità. Su ciò si è parlato ampiamente e si è d'accordo. Gli emendamenti accettabili al riguardo sono quelli che si riferiscono alle categorie non incluse nei provvedimenti per omissione.

Vi è poi il problema dell'assegno integrativo per coloro che godono già di una indennità. È una questione che va affrontata secondo un criterio perequativo e che, come hanno detto i senatori Fortunati e Parri, potrà essere, in parte, risolta successivamente all'approvazione dei disegni di legge ora in discussione. Noi diciamo che è molto più logico risolverla prima, e notate che quando il Governo (il ministro Tremelloni l'ha detto molto chiaramente) parla di decorrenza dal 1° gennaio 1962 anche per il trattamento di coloro che godono già di una indennità, prende un impegno in questo senso.

B E R T O L I . Secondo l'impegno del Governo vi sarebbe al massimo una perequazione.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il Governo si impegna a far decorrere i miglioramenti per il personale ora escluso dal 1° gennaio 1962. Si chiede di consentire al Governo di soddisfare il più rapidamente possibile a questo impegno (mi pare che in proposito ieri il Sottosegretario per il tesoro invitasse la Commissione a fissare un limite di tempo), previo attento esame delle proposte, e ciò nell'intento di evitare che si prendano decisioni affrettate, col rischio di accentuare le sperequazioni lamentate.

Mi pare che la Commissione finanze e tesoro, di cui è ben nota la saggezza in seno al Parlamento, non dovrebbe trovare difficoltà ad accedere alla richiesta del Governo, formulata ieri dal Sottosegretario per il tesoro e rinnovata oggi con tanta autorità dal Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Non ho altro da aggiungere a quanto ho detto ieri circa la necessità di affrontare il problema da un punto di vista perequativo. A me sembra che le parole dette dal Ministro Tremelloni, come del resto anche da altri, ci richiamino non soltanto ad una questione di perequazione del trattamento del personale fra le varie Amministrazioni, ma anche ad una considerazione più generale, di inquadramento del problema nella programmazione, alla quale sta tendendo ora il Governo e che il Paese attende. Ciò significa, in definitiva, cercare veramente non solo di spendere bene il pubblico denaro, ma anche di spenderlo bene per quanto concerne il trattamento del personale. È una visione più vasta, questa, a me sembra, di quella perequativa del confronto tra un'Amministrazione e l'altra.

In secondo luogo va considerato che il personale delle singole Amministrazioni è in posizione di attesa. A me sembra che ci dovrebbe muovere il desiderio di fare adesso ciò che si può con convinta coscienza nell'interesse del personale stesso, riservandoci di esaminare più a fondo poi ciò a cui siamo ora tendenzialmente favorevoli. Mi pare, infatti, che le dichiarazioni del rappresentante del Ministero di grazia e giustizia nonchè quelle dei senatori Oliva e Cenini dicano che sull'argomento in esame vi sia qualcosa da fare. Il senatore Mariotti accennava a dei progetti che sarebbero in corso di studio, non so se per aver conferito con il Ministro delle finanze. Questi ha detto a me, per incidenza, che si sta studiando un provvedimento in base al quale le retribuzioni particolari di questa categoria potrebbero essere rivedute in senso favorevole. Mi pare che una tale dichiarazione fatta dal Ministro — mi spiace che egli non sia qui per dare più ampie spiegazioni — sia da tener presente nella decisione che ora dobbiamo prendere.

P A R R I . Quella dichiarazione si riferiva ai cancellieri e ai segretari giudiziari?

P R E S I D E N T E . Sì. A me sembra, ripeto, che questo sia un elemento in più per ribadire l'opportunità che non solo questo specifico argomento, ma anche gli altri

debbono essere accantonati, come ha sottolineato il Sottosegretario Giraudo, nell'interesse del personale, secondo la visione perequativa di cui si è ampiamente detto.

Mancherei al mio dovere di Presidente, se non ricordassi che siamo stati proprio noi della Commissione finanze e tesoro ad insistere, in sede di discussione dei ruoli organici, presso la Presidenza del Senato, per avere qui tutti gli elementi di giudizio, ritenendoci in grado di dare dei problemi in esame una valutazione non settoriale, ma di insieme.

Ora desidererei sapere se, dopo le dichiarazioni autorevoli dei rappresentanti del Governo, e soprattutto del Ministro Tremelloni, i presentatori dell'emendamento in discussione ritengano di poterlo ritirare; altrimenti passiamo senz'altro alla votazione.

B E R T O L I . Poichè poco fa il rappresentante del Ministero della giustizia ha dichiarato che il Ministro sarebbe favorevole all'accoglimento dell'emendamento, vorrei pregarlo, poichè certamente non si tratta di un giudizio senza fondamento, di dirci le ragioni di tale disposizione favorevole.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La ragione è quella di carattere generale. Noi riteniamo che se l'assegno integrativo viene attribuito ad altre categorie di dipendenti dello Stato, i cancellieri e i segretari giudiziari non possono essere disgiunti dalle categorie beneficiate, considerando che quei tali proventi di cui si è parlato sono di un'entità che non si può considerare rilevante e quindi non giustificherebbero una esclusione delle categorie stesse dall'assegno.

F O R T U N A T I . Il parere del Ministero è che l'assegno integrativo si aggiunga a quei proventi? Questo deve essere chiaro. Perchè, quando si parla di perequazione, si può parlarne in diversi modi.

P R E S I D E N T E . Questo è il parere del Ministero di grazia e giustizia.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Vorrei richiamarmi a quanto ho già detto. È naturale, è evidentissimo che i capi dei sindacati dei pubblici dipendenti facciano delle considerazioni di carattere settoriale. È loro diritto e, direi, loro dovere. Non altrettanto si potrebbe dire dei rappresentanti dei singoli Dicasteri, che spesso fanno un po' i sindacalisti.

Io credo che la Commissione finanze e tesoro dovrebbe superare questa posizione di natura sezionale e dovrebbe arrivare ad una conclusione di carattere generale. Questo è il mio sommesso avviso. So benissimo che la 5ª Commissione del Senato ha sempre avuto una visione panoramica davanti a sè e che non si è mai limitata ad essere una somma di difensori di interessi sezionali. Per questo io mi permetto di confidare che anche questa volta si rimediti sulla decisione da prendere, scegliendo tra la posizione di sindacalista e la posizione di parlamentare.

P R E S I D E N T E . Domando di nuovo se, di fronte alle dichiarazioni reiterate dei Sottosegretari, oggi solennemente riaffermate ed ampliate dal ministro Tremelloni, sussista da parte dei presentatori dell'emendamento il desiderio che esso venga messo in votazione.

B E R T O L I . Si metta in votazione lo emendamento.

F R A N Z A . Dichiaro che voterò a favore dell'articolo se sarà ritirato l'emendamento.

M A R I O T T I . Dichiaro che i senatori socialisti della Commissione finanze e tesoro si asterranno dalla votazione, però non possono non esprimere il loro disappunto che la richiesta dei cancellieri e dei segretari giudiziari non venga accolta, per le ragioni da noi già esposte. Voteremmo a favore dell'emendamento se non tenessimo conto dell'impegno preciso del Governo di rivedere a breve scadenza il trattamento di queste categorie, che hanno diritto, secondo noi, di vedere soddisfatte le loro esigenze ed aspirazioni. Solo sulla base di questo impegno noi ci asterremo dalla votazione.

O L I V A . Mi permetto di osservare che insistendo nella votazione di questo emendamento il gruppo comunista espone la questione ad un blocco di almeno sei mesi, mentre, se venisse ritirato, la Commissione avrebbe la possibilità di riesaminare tra breve tempo tutto il problema.

B E R T O L I . C'è un impegno del Governo all'emendamento.

O L I V A . Io ho manifestato la mia preoccupazione.

R U G G E R I . Semmai c'e l'Aula che supera la Commissione!

P R E S I D E N T E . Lasciate terminare il senatore Oliva.

O L I V A . A me sembra, ripeto, che una rinuncia all'emendamento sarebbe utile nel senso di offrirci la possibilità di considerare le richieste delle categorie in questione con la benevolenza che è stata garantita a tutti.

F O R T U N A T I . Non è esatto.

O L I V A . L'accantonamento della proposta ci pareva prendesse atto, opportunamente, del parere favorevole della Commissione giustizia, del Ministero interessato e dell'impegno del Governo a riconsiderare, proprio da un punto di vista perequativo, tutto ciò che di buono c'è nell'emendamento. Vorrei anzi sperare che l'esclusione dai provvedimenti delle categorie che godono di altre indennità non porti all'assurdo di sanzionare delle posizioni di inferiorità nel presupposto di proventi cospicui. Aggiungerò peraltro che se l'emendamento non verrà ritirato, io darò il mio voto contrario anche perchè ci troviamo di fronte ad un disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro della giustizia ed altri Ministri. Se in quella sede il Ministro di grazia e giustizia non ritenne di comprendere nel provvedimento le categorie di cui ora discutiamo, vi sarà stata una valida ragione; significa che vi è un'impostazione generale per cui, pur ritenendosi obiettivamente di poter prendere in considerazione queste categorie, non si è creduto opportuno di farlo in quel momento. Qui non si tratta di dimenticanza, perchè si è detto che alle dimenticanze noi oggi siamo pronti a riparare.

Detto questo, e tornando a rilevare che il Ministro in sede di riesame della questione potrà far valere il suo parere favorevole, io ritengo che il rinvio del problema ad altra sede avrebbe in questo momento una maggiore convenienza e, soprattutto se venisse deciso dall'unanimità della Commissione, avrebbe un maggiore valore l'impegno morale del Governo.

Per questi motivi io insisto affinchè l'emendamento non venga mantenuto, non si esponga cioè ad un voto che significherebbe ripulsa delle richieste delle categorie interessate, quando sarebbe invece intenzione della Commissione, al di fuori di ogni demagogia, arrivare ad una perequazione, non solo nei confronti delle categorie in questione, ma anche di quelle degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, che accolga, se è necessario, anche ciò che, allorchè il disegno di legge fu presentato, il Governo di allora ha ritenuto di escludere.

D E L U C A . Vorrei osservare che quanto hanno detto oggi il ministro Tremelloni e il Sottosegretario Giraudo e quanto disse ieri il Sottosegretario Bovetti noi dovremmo intenderlo nel senso che l'esclusione riguarda soltanto gli emendamenti che incidono sul bilancio dello Stato; gli altri dovrebbero restare in piedi. Prego pertanto i proponenti di ritirare l'emendamento. Se ciò non fosse possibile, pregherei di accantonarlo per riprenderne l'esame alla fine della discussione di tutti i provvedimenti; se ancora questo non fosse possibile, dichiaro che il mio voto contrario è legato all'ordine del giorno presentato dal senatore Cenini e firmato anche da me, con il quale la Commissione chiede al Governo di impegnarsi a presentare, entro un mese, un provvedimento a favore del personale escluso, nello spirito del parere espresso dal Ministro della giustizia.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Avevo di-

chiarato inizialmente che il Ministero di grazia e giustizia era favorevole all'accoglimento della richiesta fatta dai cancellieri e segretari giudiziari; però, naturalmente, questa opinione del mio Ministero non può essere avulsa dal resto delle direttive che informano l'azione del Governo, e non si può non tenere conto delle considerazioni e dei rilievi che il Ministro del tesoro ha fatto.

Io credo che, se il provvedimento sarà oggi rinviato, anche per breve tempo, i Ministeri interessati si potranno certamente mettere d'accordo per trovare una soluzione che valga a conciliare gli opposti punti di vista e, soprattutto, i contrastanti interessi di carattere settoriale e pubblico e che, probabilmente, un ulteriore studio della richiesta dei cancellieri potrà anche portare, con opportuni adattamenti e correttivi, ad una riduzione di quella spesa globale che io ho indicato nella presunta cifra di un miliardo e seicentoventi milioni di lire.

Con questa dichiarazione è chiaro che il Ministero è favorevole alla proposta di rinvio fatta dal senatore Oliva.

P R E S I D E N T E . Domando scusa se prendo la parola, ma vorrei chiarire i termini di rinvio e di sospensiva.

Mi permetto di fare osservare all'onorevole Sottosegretario di Stato che è stata fatta una richiesta, sostenuta anche da parte mia, per sapere dal Governo se era possibile avere in breve tempo una risposta sugli emendamenti di cui adesso stiamo discutendo ed anche su quelli relativi agli altri disegni di legge. È stato risposto che per questo non ci poteva essere alcun impegno!

Forti di questa dichiarazione, mi pare che oggi non possiamo ritornare indietro e dire che un breve rinvio ci potrebbe portare ad una favorevole conclusione superando le difficoltà relative a questo punto e ad altre questioni che sono rimaste pendenti sugli altri disegni di legge. Pertanto, credo che non si possa parlare ne di sospensiva, nè di rinvio; eventualmente, dobbiamo parlare di accantonamento di questo problema dei cancellieri e segretari giudiziari, come di quelli relativi agli altri disegni di legge, ed includerli nell'ordine del giorno, il cui contenuto è stato già prospettato come impegno del Governo, e al quale hanno accennato i senatori Cenini e De Luca. La formulazione di questo ordine del giorno sarebbe la seguente:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell atto di approvare i disegni di legge... (segue l'elenco), preso atto della dichiarazione dei Ministro del tesoro, impegna il Governo a presentare entro un mese altre proposte legislative atte a completare i suddetti provvedimenti perequativi e relative a quelle categorie di dipendenti statali che risultino ingiustificatamente esclusi, mantenendo la decorrenza dal 1° gennaio 1962 ».

F O R T U N A T I . Domando scusa se prendo la parola, ma mi pare che questo ordine del giorno sia contrario alla risposta data dal rappresentante del Governo, perchè abbiamo detto che ci sono assegni integrativi che si aggiungono all'indennità e altri che non si aggiungono. Per quale ragione, allora, nella dichiarazione del Ministro si dice che « a tutte le categorie di questo personale verrà concesso un assegno che assicurerà un livello di retribuzione non inferiore a quello di cui il personale stesso godrebbe se gli fosse esteso l'assegno integrativo in luogo dell'indennità attualmente percepita »? Questo, perciò, significa che l'assegno assorbe l'indennità speciale!

P R E S I D E N T E . Ci sono state delle dichiarazioni del Governo anche in questo senso; però io credo che adesso la Commissione debba essere sovrana nel suo giudizio di fondo, e che una determinata posizione diventi prevalente con un ordine del giorno della stessa Commissione.

Si tratta solo di vedere, in via pratica, se il termine « entro un mese » sia troppo breve, ma tutto il resto penso possa rimanere come una presa di posizione da parte nostra. Pertanto, invito ancora i colleghi a volere considerare che qui stiamo discutendo gli interessi del personale dello Stato e dobbiamo farlo con piena coscienza.

P A R A T O R E . Come possiamo impegnare il Governo a « presentare entro un

mese altre proposte legislative »? Questo è contrario alla nostra procedura!

P R E S I D E N T E . Ho ritenuto mio dovere portare a vostra conoscenza l'ordine del giorno; adesso vorrei sapere se i presentatori mantengono l'emendamento.

R U G G E R I . Lo manteniamo!

C E N I N I , *relatore*. Sarebbe augurabile che l'emendamento fosse ritirato, ma se questo non avvenisse, dovrò votare contro, non perchè sia contrario alla sostanza dell'emendamento stesso, ma perchè penso che in questo momento non sia possibile accettarlo.

M A R I O T T I . Abbiamo detto di astenerci perchè, secondo le dichiarazioni fatte alla Commissione dal Sottosegretario di Stato Bovetti e confermate dal Ministro del tesoro, il Governo si sarebbe impegnato a presentare, entro il breve termine che sarebbe stato indicato dalla Commissione, ulteriori proposte legislative. Detto questo, vorrei che l'ordine del giorno venisse messo in votazione dopo l'emendamento.

R U G G E R I . Mi pare che questo ordine del giorno, poichè si riferisce a tutti i disegni di legge, debba essere votato alla fine, altrimenti precluderebbe a noi e ad altri la possibilità di fare delle proposte, come del resto abbiamo annunciato, per integrare gli altri disegni di legge.

Possiamo votarlo adesso, riferendolo soltanto al disegno di legge n. 1872, ma, in questo caso, intanto bisogna formularlo e, poi, naturalmente, per ogni singolo disegno di legge, qualora altre proposte venissero respinte o accolte in parte, dovremmo fare un ordine del giorno simile Meglio sarebbe, quindi, e forse l'approveremmo, che fosse votato alla fine e, in questo senso, mi permetto di fare una proposta formale.

C E N I N I , *relatore*. L'ordine del giorno dice: « nell'atto di approvare i disegni di legge . . . ; poi, riguarda tutte le categorie di dipendenti statali che vengono eventualmente esclusi, quindi, non ha un riferimento specifico.

R U G G E R I . Ma che differenza c'è tra il votarlo adesso o alla fine? Come ho già detto, corriamo il rischio di preclusione.

P R E S I D E N T E . Non ho nulla in contrario che si voti un ordine del giorno per ogni singolo disegno di legge; però mi pare che l'ordine del giorno in discussione abbia un valore direttivo per le situazioni analoghe che troveremo negli altri disegni di legge.

Per un senso di economia mi era sembrato opportuno fare un ordine del giorno di carattere generale; comunque, vogliamo riferirlo specificatamente al disegno di legge n. 1872?

B E R T O L I . Non possiamo riferirlo che a questo!

C O N T I . Per quanto concerne la formula, l'avverbio « ingiustificatamente » non potrebbe essere omesso? Non potremmo, poi, dire « entro breve termine » anzichè stabilire il termine perentorio di un mese?

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro*. Accetto l'ordine del giorno proposto dal senatore Cenini, limitato dalle dichiarazioni fatte ieri!

B E R T O L I . I limiti mutano l'ordine del giorno!

P R E S I D E N T E . Per concludere, comunque, questo ordine del giorno s'intende riferito al disegno di legge n. 1872; di conseguenza si dovranno apportare delle modifiche formali per adeguarlo al caso specifico.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non

pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale - ufficio traduzioni;

Archivi notarili.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi;

Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria;

Istituti di prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed agrari;

Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione;

Archivi notarili;

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza;

Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine;

Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza;

Archivi notarili;

Uffici giudiziari - dattilografi.

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale - personale tecnico;

Uffici giudiziari;

Archivi notarili - carriera ausiliaria;

Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Ruggeri, Bertoli, Gallotti Balboni Luisa e Fortunati un emendamento tendente ad aggiungere dopo il gruppo « carriera direttiva » il gruppo seguente:

« *Carriera speciale*:

cancellieri, vice cancellieri;

aiutanti principali, primi aiutanti, aiutanti, aiutanti aggiunti ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 del quale è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno di cui alla presente legge va assorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Per questo articolo, resta naturalmente acquisita la consueta dichiarazione interpretativa fatta già per i precedenti disegni di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal ter-

zo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1960, n. 660, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1962, nelle seguenti misure lorde annue:

	Celibi	Coniugati
Ispettore generale .	L. 500.000	L. 620.000
Direttore capo . .	» 400.000	» 480.000
Direttore superiore	» 300.000	» 380.000
Direttore	» 250.000	» 320.000
Vice direttore . .	» 225.000	» 270.000
Vice direttore aggiunto	» 200.000	» 230.000

B E R T O L I . Chiedo la parola, non già per oppormi all'approvazione di questo articolo, perchè ho chiaramente preannunciato il voto favorevole, ma per osservare che esso è in contraddizione con tutta l'impostazione data, sia dalla maggioranza, sia dal Governo e in contraddizione, anche, con le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole Sottosegretario di Stato e confermate oggi dal signor Ministro. Infatti, con l'articolo 5 viene notevolmente aumentata l'indennità di servizio penitenziario, cioè una di quelle indennità che bisognerebbe prendere in considerazione poi per esaminare la possibilità di integrarle.

Ieri, ho rilevato anche quale fosse la misura di questi aumenti dell'indennità di servizio penitenziario e ho detto che si trattava di quadruplicare o quintuplicare le quote attuali; ora, prima di votare, vorrei che i rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della giustizia ci chiarissero quest'altro criterio con cui è stato proposto l'articolo 5, in deroga a tutta l'impostazione generale, aumentando l'indennità agli addetti ai servizi penitenziari.

C E N I N I , *relatore*. Desidero chiarire che il personale considerato in questo articolo non è compreso tra quello cui si attribuisce l'assegno integrativo. Poichè il disegno di legge interessa talune categorie di dipendenti civili del Ministero di grazia e giustizia, si è ritenuto di includervi una norma relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale direttivo degli istituti di prevenzione e di pena.

B E R T O L I . Quelle indennità sono state modificate con la legge 2 luglio 1960, n. 660. Esse erano state portate, per l'ispettore generale a lire 156.000 (228.000 se coniugato); per il direttore capo a lire 144.000 (216.000 se coniugato); per il direttore superiore a lire 132.000 (204.000 se coniugato); per il direttore a lire 120.000 (192.000 se coniugato); per il vice direttore a lire 102.000 (180.000 se coniugato); per il vice direttore aggiunto a lire 84.000 (168.000 se coniugato).

Ora, è evidente che essendo l'articolo relativo a questa indennità contenuto nello stesso disegno di legge in cui si dispone l'attribuzione dell'assegno integrativo ad altro personale del Ministero, l'aumento dell'indennità equivale all'assegnazione dell'assegno, altrimenti non si capirebbe perchè la norma sia stata inserita nel provvedimento anzichè formare oggetto di un disegno di legge a parte, come è avvenuto per la tabella *E* relativa all'ordinamento del Ministero del lavoro.

Vorrei sapere, pertanto, perchè l'indennità penitenziaria è stata inclusa nel disegno di legge e perchè è stata aumentata in maniera così vistosa.

O L I V A . Vorrei ricordare al senatore Bertoli che già ieri si è distinto tra assegno integrativo e indennità di polizia. Ricordo ciò che ieri mi sono permesso di spiegare a proposito del disegno di legge n. 1876: nello stesso modo in cui, per l'indennità degli ispettori del lavoro, a distanza di sei mesi si propone dal Governo un aumento per parificarla a quella corrisposta agli ispettori di polizia (tanto è vero che agli ispettori del lavoro si riconoscono 48.000 lire al mese, che si avvicinano alle 50 51.000 degli ispettori di polizia), così ora si prevede un aggiornamento dell'indennità di servizio penitenziario, che arriva a 42.000 lire al mese per il celibe e a 50-51.000 per il coniugato.

È vero che ciò non ha nulla a che vedere con l'istituto dell'assegno integrativo, ma va inteso come una giustificazione dell'esclusione dall'assegno integrativo. Poichè nell'articolo 1 è escluso dall'elencazione il personale direttivo degli istituti di prevenzione e pena, evidentemente con l'articolo 5 si è voluto ribadire che chi ha l'indennità di servizio penitenziario, non ha l'assegno integrativo.

F O R T U N A T I . La ragione è un'altra, è che si è voluta migliorare la situazione di tutti, e per un gruppo è stato fatto con l'assegno integrativo, per l'altro con l'aumento dell'indennità in atto

Ad ogni modo, noi daremo il nostro voto favorevole all'articolo pur rilevando che esso è in contraddizione con le dichiarazioni del Governo.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*E approvato*).

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 1.200.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categorie *A* e *B*.

A questo articolo, analogamente a quanto è stato fatto per l'articolo 5 dei precedenti disegni di legge, il senatore Oliva propone di sostituire le parole « per gli esercizi successivi », con le altre « per l'esercizio 1962-1963 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 così modificato.

(*E approvato*).

I senatori Cenini e De Luca hanno presentato, in conformita agli accordi già presi, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'atto di approvare il disegno di legge n. 1872, concernente " Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario ", preso atto delle dichiarazioni del Ministro del tesoro, impegna il Governo a presentare, entro breve termine, altre proposte legislative atte a completare le provvidenze perequative di cui al disegno di legge approvato, onde estenderle a quelle categorie di dipendenti statali che ne risultino ingiustificatamente escluse, mantenendo anche per essi la decorrenza dal 1° gennaio 1962. In particolare si segnalano, per un riesame, i casi dei cancellieri, segretari giudiziari, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari ».

Come si vede, l'ordine del giorno comprende anche, come aveva raccomandato il senatore Oliva, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro*. Confermo la mia adesione all'ordine del giorno, nella cornice limitativa delle dichiarazioni fatte. Pregherei al tempo stesso la Commissione di consentire al Governo un lasso di tempo che permetta questo studio di carattere perequativo, al quale ci siamo accinti e che non è improvvisabile. Se la Commis-

sione ritiene di fissare anche un termine perentorio, io non ho alcune difficoltà ad accettarlo; bisognerebbe però che esso fosse almeno di tre mesi.

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto della dichiarazione del Ministro.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno nel testo di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato » (1874)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato ».

Come i colleghi ricorderanno, sul disegno di legge si è già svolta la discussione generale. Ogni decisione in merito agli articoli venne poi rinviata per consentire l'acquisizione di alcuni elementi di giudizio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai gruppi e categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1962, un assegno giornaliero, non pensionabile nella seguente misura lorda:

Gruppo:		Capi operai	(coefficiente 193)	Lire 520
1ª	categoria:	specializzati	(» 167)	» 450
2ª	» :	qualificati	(» 157)	» 425
3ª	» :	comuni	(» 151)	» 410
4ª	» :	manovali	(» 148)	» 400
5ª/B	» :	operaie addette a lavori generici	(» 139)	» 385
6ª	» :	apprendisti	(» 125)	» 385

(*E approvato*).

Art. 2.

L'assegno giornaliero di cui al precedente articolo 1 è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dei Ministeri: degli affari esteri; dell'agricoltura e delle foreste; della difesa; di grazia e giustizia; dell'industria e del commercio; dell'interno; dei lavori pubblici (esclusa la Azienda nazionale autonoma delle strade statali); della marina mercantile; della pubblica istruzione; della sanità; del turismo e dello spettacolo.

C E N I N I , *relatore*. Propongo di aggiungere le parole « lo stesso assegno giornaliero è attribuito agli operai per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.I.) ». Si dovrebbe conseguentemente modificare l'articolo 6 per l'onere relativo, che andrebbe a carico dell'Amministrazione dell'A.A.I.I.

Circa l'attribuzione dell'assegno agli operai dell'A.N.A.S., io ritengo che la questione dovrebbe essere rinviata al successivo esame, così come è stato fatto per i cancellieri ed i segretari giudiziari.

P A R R I . A me sembra che la spesa di questo personale andrebbe a finire nel bilancio del tesoro, in cui vi è un fondo destinato all'Amministrazione suddetta. Continuiamo sempre in queste contraddizioni!

P R E S I D E N T E . I fondi del bilancio del tesoro destinati all'Amministrazione dell'A.A.I.I. a seguito di una vecchia convenzione stabilita con gli americani al momento in cui lasciarono l'Italia vengono erogati completamente in sede assistenziale, mentre l'onere del personale grava sui fondi di dotazione dell'Amministrazione stessa non provenienti dal bilancio statale.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ad ogni modo non si tratta di alcun emolumento speciale.

R U G G E R I . Propongo che la parola « esclusa » dell'articolo 2 venga sostituita con la parola «inclusa ».

Faccio osservare che nella precedente discussione si era d'accordo di inserire gli operai dell'A.N.A.S. nel provvedimento, ed io mi sono premurato, insieme al collega Roda e ad altri, di presentare l'emendamento.

Gli operai dell'A.N.A.S. oggi hanno in media 7-800 lire al mese di indennità speciale di disagio. Vogliamo escluderli da un'indennità di 10.000 lire al mese come minimo, considerando peraltro che l'altra indennità non viene sempre corrisposta, in quanto gli operai debbono avere determinati titoli per poterne godere? È chiaro che qui occorre attuare una perequazione che non si può rimandare a chissà quando, e voi sapete che, dopo le vacanze pasquali, il Parlamento si riunirà, al più presto, nella seconda metà di maggio.

Il relatore ha detto che il problema andrebbe rinviato al successivo riesame generale della materia. Noi intendiamo invece risolverlo subito.

C E N I N I . A me sembrerebbe più opportuno rimandare la questione degli operai dell'A.N.A.S. al riesame generale perche questi operai godono già di un assegno particolare. Comunque non mi oppongo all'accoglimento immediato dell'emendamento, poichè anche per questo non c'è problema di copertura.

O L I V A . Mi associo all'emendamento, perchè, dopo quanto è stato detto, è risultato che quello di cui usufruiscono questi operai e comunque inferiore alle 10 mila lire minime che garantirebbe l'assegno integrativo. Per di più, è un personale che deve essere distinto perchè non ha diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera in caso di assenza dal servizio; quindi, credo che, con piena logicità rispetto a quanto abbiamo deciso per le altre richieste, possiamo concedere l'assegno integrativo agli operai della A.N.A.S., con l'intesa che questa soluzione non costituisca necessariamente un precedente per la successiva decisione che dovremo prendere in merito al disegno di legge n. 1875.

R O D A . Siamo tutti d'accordo!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Cenini, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 2 le seguenti parole:

« Lo stesso assegno giornaliero è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Fortunati, Roda e Ruggeri, tendente a sostituire la parola « esclusa » con l'altra « inclusa ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto alla paga. Esso e ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima.

Non è dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Ruggeri un emendamento tendente ad aggiungere due commi del seguente tenore:

« Per le giornate di assenza dal lavoro per cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, spetta l'indennità giornaliera corrisposta dallo Ente assistenziale e dall'Istituto assicuratore, l'assegno giornaliero previsto dalla presente legge è dovuto, dai predetti Enti o Istituti, nelle stesse misure percentuali della paga o retribuzione e per gli stessi periodi di tempo stabiliti dalle disposizioni medesime.

Il contributo previsto dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il trattamento economico di malattia agli operai dello Stato, è computato sull'ottanta per cento dell'assegno giornaliero previsto dalla presente legge ».

R U G G E R I . Avevo già preannunciato questo emendamento illustrandone i motivi e mi pare che la formulazione sia abbastanza chiara.

Con il primo comma si stabilisce che l'assegno giornaliero previsto dal presente disegno di legge verrà corrisposto dagli enti o istituti assistenziali nella misura dell'80 per cento della paga, anche per il periodo di assenza dal lavoro a causa di malattia, infortunio eccetera eccetera; con il secondo comma, si provvede all'entrata per i predetti istituti assistenziali e si stabilisce che, sul l'80 per cento di questa retribuzione *ex novo* si paga il contributo agli istituti e, con questo contributo, gli istituti faranno fronte al pagamento dell'assegno in caso di malattia, infortunio eccetera eccetera.

Faccio poi notare che, secondo quanto ci risulta, nel calcolo della spesa di cui all'articolo 6 è stato compreso tutto l'organico, mentre invece, in questo articolo 3, si dice che gli operai hanno diritto all'assegno giornaliero solo nelle giornate di paga. Avevo preparato in proposito un altro emendamento e se qualcuno lo preferisse, in base a questa considerazione della spesa calcolata per la presenza totale dell'organico, sono pronto a presentarlo ritirando quello precedentemente illustrato.

C E N I N I , *relatore*. Nella paga, a mio avviso, dovrebbe essere compreso anche questo assegno che sarebbe da considerare come un aumento della paga stessa; in questo senso, quindi, credo che non ci sia alcuna necessità di modificazione.

O L I V A . Non mi sentirei contrario all'emendamento, soprattutto allo spirito dell'emendamento, ma ho l'impressione, collega Ruggeri, che noi tocchiamo una materia che non si riferisce soltanto a questo disegno di legge e che facciamo una cosa un po' improvvisata.

Siccome si tratta di un disegno di legge sul quale, fortunatamente, non rimane in sospeso alcuna questione, sarrebbe opportuno pregare il relatore di approfondire la questione, di accertare come si regolerà l'E.N.P.A.S. e, soprattutto, su quali basi vengono pagati i contributi, perchè, se è vero che i contributi sono pagati sull'intera paga compreso l'assegno giornaliero, allora è ovvio che anche l'indennità sarà in relazione; se invece, per ragioni di interesse generale e di principio, dovesse risultare che sull'assegno aggiunto non è dovuto il contributo, bisognerà studiare una forma speciale e, quindi, bisognerà prevedere anche il finanziamento, perchè lo Stato, per pagare i contributi di questi dipendenti anche sulle quote dell'assegno giornaliero, dovrà fare uno stanziamento. Pertanto, se si tratta di un onere for-

fettario, niente da dire, ma se per caso venisse fuori un onere di parecchi milioni in più, per l'applicazione del contributo anche sull'assegno giornaliero, dobbiamo saperlo, non possiamo fare la figura, come membri di questa Commissione, di ignorare che questo contributo costituisce un nuovo onere per lo Stato.

Propongo, percio, di rinviare affinchè il relatore possa dirci con sicurezza come vanno queste cose.

P A R R I . Rinvio a domani mattina?

O L I V A . A domani mattina se il relatore farà in tempo.

B E R T O L I . Vorrei dare un'informazione: una parificazione del genere di quella che noi proponiamo è già contenuta nel decreto legge 11 gennaio 1956, n. 19, in cui si dice esplicitamente ciò che noi vorremmo inserire.

R U G G E R I . Lo scorso anno l'E.N.P.A.S. ha pagato a questo titolo lire 520.000 a giornata (40 per persona), per una somma complessiva di 208 milioni. Se noi introduciamo questa norma, l'onere per l'E.N.P.A.S. sarà di 50-60-70 milioni. Noi ne abbiamo parlato la settimana scorsa ed il relatore si era impegnato di acquisire elementi di giudizio per la seduta odierna.

C E N I N I , *relatore*. Io ho detto che a me la questione sembrava diversa e ritengo che lo sia, ritengo cioè che l'assegno rientri nella paga e quindi lo Stato dovrebbe provvedere all'onere. Mi sembrava pacifico che si accettasse questa impostazione, mentre ora il senatore Ruggeri la mette in dubbio. È necessaria allora una precisazione.

O L I V A . Faccio osservare che l'assegno giornaliero è un istituto nuovo. Se si trattasse di un aumento di stipedio, andrebbe nel coacervo delle spese; trattandosi invece di un istituto nuovo occorre precisare chi deve sostenerne l'onere. Ricordo, in proposito, che quando abbiamo parlato dell'aumento dei contributi per gli ufficiali giudiziari, si era previsto che il datore di lavoro provvedesse all'onere relativo a tale aumento.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, rinviare, magari a domani, la discussione su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè non si è pregiudizialmente contrari all'emendamento, ma è necessario acquisire qualche elemento in merito alla questione finanziaria, propongo che, se nessuno fa obiezioni, sia senz'altro accettata la proposta del senatore Oliva di accantonare l'emendamento, rinviando la discussione del disegno di legge ad altra seduta, da tenersi domani 6 aprile alle ore 9.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo » (1875)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo ».

Poichè la discussione generale è esaurita, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con lo estero e del turismo e dello spettacolo è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

D E L U C A , *relatore*. Debbo ripetere ciò che in maniera implicita ho affermato quando ho fatto la mia dichiarazione di voto sull'ordine del giorno presentato dal senatore Cenini e firmato da me, ossia che ritengo giusto ed equo l'inserimento degli impiegati dell'A.N.A.S. fra le categorie del Ministero dei lavori pubblici cui viene concesso l'assegno mensile integrativo, per le ragioni che già ho avuto occasione di illustrare.

Ho detto poc'anzi che la preclusione che noi ci siamo imposti nell'estendere l'assegno agli impiegati non compresi nei vari disegni di legge, a mio modo di vedere non doveva riguardare le Amministrazioni che hanno un bilancio autonomo, doveva riguardare bensì quelle il cui onere grava sul bilancio dello Stato.

Per questo motivo io rinnovo la mia proposta di togliere, sia dal titolo del disegno di legge che dall'articolo 1 le parole « esclusa l'A.N.A.S. ». Potrei anche accettare la modifica prospettata dal senatore Ruggeri, cioè anzichè sopprimere quelle parole, sostituire la parola « esclusa » con la parola « inclusa ». Comunque, il concetto fondamentale è che questi impiegati possano rientrare nel provvedimento in esame.

R U G G E R I . Se il relatore desidera fare sua la mia proposta, io non ho nulla in contrario.

D E L U C A , *relatore*. Faccio mia la proposta, tendente a sostituire nell'articolo 1 la parola « esclusa » con l'altra « inclusa ». Occorrerà apportare la medesima modifica al titolo del disegno di legge.

O L I V A . Mi permetto di fare osservare che, accettando questo emendamento, l'articolo 5 dovrà essere modificato, nel senso di stabilire che all'onere occorrente per il personale dell'A.N.A.S. si fa fronte con variazioni dello stato di previsione dell'Azienda medesima.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli impiegati dell'A.N.A.S. godono già di un premio di interessamento. Si potrebbe, pertanto, stabilire: « il premio di interessamento è soppresso ».

P R E S I D E N T E . È una questione che merita di essere ponderata, perchè non si creino delle sperequazioni.

O L I V A . In sede di discussione del disegno di legge n. 1874 io ho osservato che la decisione che si prendeva per gli operai dell'A.N.A.S. non doveva automaticamente portarci ad una decisione analoga per gli impiegati dell'Azienda stessa, se non nel caso in cui si constatasse una sperequazione a loro danno fra l'importo dei premi di interessamento e quello dell'assegno integrativo. Orbene: è risultato che il premio di interessamento degli impiegati dell'A.N.A.S., sia pur modestissimo, va dalle 4.000 lire mensili per le categorie più basse alle 32 mila per le categorie più alte. È evidente che la situazione del direttore generale non può essere la stessa di quella all'ultimo impiegato. Ma non vi è dubbio che, concedendo *sic et simpliciter* l'assegno integrativo a tutti gli impiegati, il direttore generale verrebbe a godere dell'uno e dell'altro emolumento. Io non mi scandalizzo per questo, ma rassegno la mia osservazione al relatore perche esprima il suo parere, parere al quale io senz'altro mi conformerò.

D E L U C A , *relatore*. Le notizie date dal senatore Oliva sulla misura del famoso premio d'interessamento, percepito in maniera non continua dai dipendenti dell'A.N.A.S., erano state fornite anche da me ieri mattina.

Risulta, quindi, che in realtà questi funzionari hanno la possibilità di percepire tali assegni che, però, sono di misura modesta, specie quando si considera l'assegno minimo di 4.000 lire che è certamente inferiore di molto alle 10.000 lire che, come minimo, si garantiscono, a titolo di assegno mensile, a tutti gli altri impiegati di cui al presente disegno di legge.

Allora, se volessimo approfondire la discussione del problema, potremmo vedere di portare queste 4.000 lire a 10.000 lire, ma evidentemente non possiamo lasciare costoro con un premio d'interessamento aleatorio,

non continuo, perchè la situazione attuale sarebbe effettivamente di sperequazione.

Se stabilissimo di venire loro incontro nel senso di aggiungere l'indennità integrativa nella stessa misura degli altri impiegati, i dipendenti dell'A.N.A.S. potrebbero avere un certo vantaggio, ma io ho già giustificato i motivi di tale vantaggio facendo presente che questo personale compie, o può compiere, un lavoro particolare, specialmente in questo momento in cui l'A.N.A.S. ha la sorveglianza di tutto il settore autostradale italiano.

Quindi ritengo che questo assegno possa essere senz'altro concesso; comunque, mi rimetto al parere della Commissione.

F O R T U N A T I . La questione è seria perchè impostiamo con essa un problema di principio generale su cui dobbiamo meditare.

Credo che sarebbe assolutamente irrazionale se noi legislativamente stabilissimo che il Consiglio di amministrazione di un'azienda autonoma non possa fare nulla in termini di stimolo per il suo personale, perchè bisognerebbe allora che rinunciassimo alla azienda autonoma e stabilissimo per legge tutto quello che il dipendente di questa azienda possa o debba fare. Se vogliamo lasciare un minimo di margine ad un Consiglio di amministrazione di un'azienda autonoma non dobbiamo evidentemente stabilire tutto automaticamente per legge, tanto più che questo non si verifica nemmeno nell'Amministrazione dello Stato nella quale avvengono — e tutti lo sanno — delle cose che sono molto al di là, dal punto di vista economico, di quelle fissate per legge, perchè vi è un lavoro straordinario che si controlla e non si controlla; altrettanto avviene per le missioni e, poi, ci sono anche i premi di rendimento o premi in deroga che non sono stabiliti da nessuna legge.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sono stabiliti, ma non nella misura!

F O R T U N A T I . Pertanto, stare a discutere se un Consiglio di amministrazione come quello dell'A.N.A.S. può o non può, con la sola facoltà discrezionale di cui deve naturalmente rispondere, trovare il modo per stimolare il personale tecnico qualificato a svolgere una certa attività, mi pare che sia irrazionale e, per questo motivo, sono contrario alla soppressione del premio d'interessamento.

Le cose stanno infatti in questi termini: o il premio d'interessamento è una forma normale di aumento della retribuzione e, in tal caso, sbaglia il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., oppure si tratta di un vero premio di rendimento ed, allora, non capisco perchè dobbiamo abolirlo.

Con queste dichiarazioni, sono perciò favorevole alla tesi che è nell'animo del senatore De Luca.

D E L U C A , *relatore*. Ma la mia è una tesi subordinata, perchè ho detto che sono pronto a rimettermi alla decisione della Commissione.

O L I V A . Io direi di estendere l'assegno integrativo, ma di stabilire che il premio d'interessamento non debba superare, supponiamo, il 50 per cento dell'assegno integrativo stesso, in modo che sia consentita all'azienda una certa possibilità di remunerare con premi speciali il suo personale, come si fa nelle altre aziende autonome.

Io sono persuaso che questo premio sia stato istituito come anticipazione di qualcosa di molto più razionale e giusto; quindi, penso che oggi debba essere dato prima l'assegno integrativo di base e, poi, semmai, consentita una certa possibilità nell'altro senso.

Dai consensi dell'opposizione mi pare di capire che questa soluzione possa essere discussa; vorrei allora dire che tale soluzione, se adottata, potrebbe anche fornire al Governo un criterio indicativo per altri provvedimenti perequativi; infatti, la limitazione del premio d'interessamento, che rappresenta la ragione per cui non dovrebbe essere dato l'assegno integrativo, sarebbe un esempio di ciò che la Commissione riterrebbe possibile in quelle riconsiderazioni che per gli altri disegni di legge abbiamo affidato allo studio del Ministero.

P R E S I D E N T E . La conclusione, quindi, sarebbe che lei si rimette all'ordine del giorno specifico per questa materia?

O L I V A . Questo proprio no, perchè per i cancellieri c'è qualche cosa che, abbiamo visto, supera le 10.000 lire, mentre, per questi impiegati, c'è una categoria che prende solo 4.000 lire.

P R E S I D E N T E . Allora dobbiamo dire che il premio d'interessamento di cui all'articolo... non potrà essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno integrativo.

R U G G E R I . Siamo tutti d'accordo.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo mantiene le sue riserve.

P R E S I D E N T E . Io ho già detto nella precedente seduta che ero d'accordo su questa impostazione.

D E L U C A , *relatore.* Sono anche io d'accordo.

P R E S I D E N T E . All'articolo 1 è stato presentato un emendamento dal relatore, senatore De Luca, tendente a sostituire, nella parentesi, la parola « esclusa » con la parola « inclusa ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Allo stesso articolo 1 è stato presentato, dal senatore Oliva, un emendamento che tende ad aggiungere dopo il primo comma, il seguente:

« Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potrà essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno mensile di cui sopra ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Oliva.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

In correlazione con quanto è stato fatto per i precedenti disegni di legge, si precisa che l'eventuale eccedenza della misura dello assegno personale di cui al primo comma, goduto alla data del 31 dicembre 1961, rispetto a quella dell'assegno mensile che viene concesso col disegno di legge in esame, sarà corrisposta agli interessati, fino al suo riassorbimento per effetto degli aumenti del suddetto assegno mensile per progressioni di carriera, anche per il periodo di retroattività della norma, e cioè con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo as-

segno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 3.500.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile - categorie *A* e *B*.

A questo articolo è stato presentato, dal senatore Oliva, un emendamento, che tende ad aggiungere dopo il primo comma le parole: « Al maggior onere occorrente per il personale dell'A.N.A.S. si farà fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Oliva.

(*È approvato*).

A questo articolo, secondo quanto è stato fatto precedentemente per gli altri disegni di legge, il senatore Oliva propone inoltre di sostituire le parole « gli esercizi successivi » con le altre « l'esercizio 1962-63 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Oliva.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

In accoglimento della proposta del relatore, senatore De Luca, il titolo del disegno di legge viene modificato nel senso di sostituire le parole in parentesi « esclusa la A.N.A.S. » con le altre « inclusa l'A.N.A.S. ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica della tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1876)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche della tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

O L I V A , *relatore*. Propongo che il disegno di legge venga approvato così come è e che per il resto del personale del Ministero venga formulato l'ordine del giorno secondo lo schema previsto per gli altri disegni di legge.

R U G G E R I . Siamo d'accordo sull'ordine del giorno, anche perchè, come ho già osservato, occorrerebbe apportare al disegno di legge una serie di emendamenti, il che significa nel complesso una serie di provvedimenti. Non siamo d'accordo però di approvare la tabella quale risulta dal testo proposto, in quanto riteniamo che i singoli importi vadano aumentati.

Propongo pertanto una tabella, i cui importi siano superiori a quelli calcolati nella misura di 70 lire per punto di coefficiente.

O L I V A , *relatore.* In tal modo si crea una sperequazione tra personale cosiddetto « sganciato » ed altro personale.

R U G G E R I . Noi abbiamo detto, che non intendiamo « sganciati » coloro cui una indennità viene corrisposta per un servizio specifico ed anche per la delicatezza del servizio che compiono. Peraltro va osservato che il personale di cui trattasi gode di un'indennità specifica per richiesta dell'organizzazione internazionale del lavoro, la quale invita a pagare gli ispettori del lavoro in modo adeguato alle esigenze del servizio che debbono compiere. Inoltre, in considerazione dello stato attuale degli infortuni in Italia, occorre assolutamente potenziare lo strumento della ispezione per una repressione più efficace.

Chiediamo pertanto che questi funzionari siano retribuiti più adeguatamente.

O L I V A , *relatore.* Il senatore Ruggeri dovrebbe spiegare allora perchè per il personale direttivo degli istituti di pena non è stato previsto, oltre l'aumento dell'indennita di servizio penitenziario, anche l'assegno mensile di 70 lire per punto.

M A R I O T T I . Considerazioni su questo argomento se ne sono fatte moltissime, ed è inutile ripeterle.

Io non capisco, però, la ragione per cui il senatore Oliva ha accettato per gli impiegati dell'A.NA.S. che il premio di interessamento non superi il 50 per cento dell'assegno integrativo, mentre per questo personale è rigido sulla tabella fissata dal disegno di legge.

Io farò una proposta: che rispetto alla tabella proposta dal Governo si aumenti del 50 per cento. Tanto più che non vi è problema di copertura.

O L I V A , *relatore.* Io sono contrario a questa proposta, perchè altrimenti dovremmo riprendere in esame anche l'indennità di servizio penitenziario, dato che anche essa viene corrisposta per un servizio di vigilanza.

La invocata estensione del criterio adottato per gli impiegati dell'A.N.A.S. comporterebbe che si dessero a questi dipendenti le 70 lire per punto di coefficiente e poi si diminuisse del 50 per cento la misura della indennità. Ora io questo non mi sogno neanche di proporlo, perchè questa è un'indennità di vigilanza che deve essere corrisposta in più del trattamento ordinario del personale. Cosa debbo dire di più?

M A R I O T T I . Desidero che venga posta in votazione la mia proposta formale. Non comprendo le ragioni del senatore Oliva, tanto più che non c'è problema di copertura e, poichè il criterio al quale mi sono riferito è stato accettato per un settore, non vedo assolutamente il perchè non si voglia estendere a quello di cui si tratta. Desidero conoscere a questo punto il pensiero del Governo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Ministero del lavoro non può non rimanere aderente al testo del disegno di legge; solo, non sarebbe contrario a rivedere le aliquote applicate ai singoli coefficienti per renderli omogenei elevando tutto ad un massimo di cento.

Se voi guardate gli aumenti come sono stati oggi articolati, vedrete che si va da un minimo di 71,6 ad un massimo di 91,7. Ora, sembra che non ci siano ragioni sostanziali per mantenere ferma questa articolazione così distribuita, ma che, invece, potrebbero sussistere ragioni serie per rendere uniformi le aliquote fino a un massimo di cento per ogni coefficiente; oltre questi limiti il Ministero non può andare.

O L I V A , *relatore.* Ma in tal modo verrebbero a ricevere più di tutti gli altri corpi di polizia; inoltre anche gli altri impiegati del Ministero del lavoro, in tal caso, dovrebbero avere le 70 lire per ogni punto di stipendio.

R U G G E R I . Lo vedremo poi.

O L I V A , *relatore.* Perchè poi? Vi preoccupate tanto di quelli che hanno già qualcosa e non vi preoccupate di costoro che non hanno niente!

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Alla domanda del senatore Oliva rispondo che ritengo più opportuno procedere ad una perequazione quando si discuterà la concessione dei 70 punti.

M A R I O T T I . Siccome non c'è copertura proporrei anch'io di accettare la situazione così come è. Il giorno in cui sarà stabilito realmente il principio della perequazione potremo finalmente esaminare l'intera questione.

D E L U C A . Accetto la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro, tanto e vero che ho preparato io stesso una tabella improntata al concetto di concedere cento lire per ogni punto di coefficiente. Del resto la sua proposta non si differenziava molto da quella del collega Mariotti.

O L I V A . Rettifichiamo allora le cifre.

P R E S I D E N T E . Credo che su questo siamo tutti d'accordo.

R U G G E R I . Sia pure a malincuore, ritiriamo la nostra proposta.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi riservo di proporre un articolo aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Do nuovamente lettura dell'articolo unico quale risulta con l'emendamento proposto:

« La tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è modificata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1962:

Coefficiente di stipendio	stipendio
670	67.000
500	50.000
402	40.200
325	32.500
271	27.100
229	22.900
202	20.200
180	18.000
157	15.700

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Propongo un articolo aggiuntivo, di cui do lettura: « Il premio speciale previsto dagli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, è fissato a decorrere dal 1° aprile 1962 in misura mensile pari agli importi indicati nella tabella *E* di cui al precedente articolo ».

Le ragioni che mi inducono a proporre tale emendamento sono le seguenti. Gli onorevoli senatori sanno che agli articoli 10 e 15 della legge n. 628 l'indennità particolare spettante agli ispettori del lavoro ed il premio speciale spettante ai collocatori corrispondenti degli uffici del lavoro vengono estesi a quel personale sia degli uffici periferici sia degli uffici centrali dell'Amministrazione che svolga un lavoro strettamente connesso a quello svolto dagli ispettori o a quello svolto dai collocatori corrispondenti dell'Ufficio del lavoro. Quindi l'aumento compete anche a questo restante personale.

L'articolo si propone uno scopo soltanto, quello di cambiare il meccanismo finora vigente per la fissazione di questo particolare premio speciale, in corrispondenza all'indennità di cui trattiamo oggi. Finora, ogni trimestre, il Ministero del lavoro, di concerto con quello del tesoro, stabiliva l'entità del premio per il restante personale e si addiveniva al pagamento. Ma è facile rendersi conto della macchinosità del sistema, che ogni tre mesi imponeva a due Ministeri di concertarsi per fissare il premio in questione, premio che, tra l'altro, era sempre, salvo lievi sfumature, uguale, comportando ovviamente una gran perdita di tempo.

Con l'articolo da me proposto si verrebbe quindi a sollevare i due Ministeri interessati da tale aggravio di lavoro. Io non mi sono, nel formularlo, prefisso altro scopo.

B E R T O L I . Mi sembra di aver capito che vi è dell'altro personale che svolge attività collegate col Ministero del lavoro.

O L I V A . Il premio speciale va dato a tutto il personale del Ministero del lavoro, perchè le prestazioni speciali da questo effettuate per conto dell'I.N.P.S. vengono, per una parte, distribuite tra tutto il personale,

il che ha portato all'esclusione del personale medesimo dall'assegno integrativo.

Quindi, se siamo d'accordo sul fatto che il premio speciale sostituisce l'assegno integrativo, possiamo anche accettare la proposta Salari. Poi, naturalmente, gli ispettori del lavoro protesteranno perchè non saranno più distanziati dal restante personale del Ministero!

P R E S I D E N T E . L'articolo 9 della legge in questione suona così:

« Agli ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennità mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla tabella *E*, allegata alla presente legge.

Nelle posizioni di stato nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennità di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura.

L'indennità di vigilanza decorre dal 1° febbraio 1961 ».

L'articolo 10, invece, suona così:

« Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'articolo 9, nonchè al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale non pensionabile, nella misura che sarà stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo si provvede con i mezzi e con le modalità di cui al precedente articolo 6 ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Con l'articolo da me proposto, il premio verrebbe fissato, per legge, una volta per sempre.

M A R I O T T I . Forse sarebbe bene approfondire l'argomento, prima di deliberare.

P R E S I D E N T E . Dal momento che sull'emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario sono sorti dei dubbi, riterrei opportuno rimandare l'approvazione del disegno di legge alla seduta di domani, onde approfondire talune questioni.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione » (1877)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione ».

D E L U C A , *relatore.* Sul disegno di legge in esame era stato raggiunto, nella seduta del 29 marzo, un accordo tendente alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, che, pertanto, fu approvato col suddetto emendamento. Credo, pertanto, che sia inutile illustrare nuovamente i motivi che ci hanno indotto ad orientarci favorevolmente verso tale emendamento.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Rinnovo le riserve già espresse in proposito.

D E L U C A , *relatore.* Furono, inoltre, approvati gli articoli 3 e 4 e, con un'emendamento proposto dal senatore Oliva, l'articolo 5. Rimasero accantonati l'articolo 2 e la tabella.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 2 e della tabella, di cui do lettura:

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

S'intende che anche per questo articolo vale la solita dichiarazione di carattere interpretativo, formulata dal senatore Oliva per le analoghe norme dei disegni di legge precedentemente approvati. Metto in votazione l'articolo.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'esame dell'allegata tabella:

TABELLA

Carriera direttiva:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi - carriera speciale;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: archeologi; storici dell'arte; architetti;
— Conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica e di danza - carriera amministrativa;
— Amministrazione universitaria: conservatori dei musei delle scienze e curatori degli orti botanici universitari; tecnici laureati per gli istituti universitari; personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici; personale degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore; personale di ragioneria delle segreterie universitarie (carriera direttiva); ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore; tecnici laureati per gli osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano.

Carriera di concetto:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera amministrativa;
— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera speciale di ragioneria;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative: aiuto bibliotecari e ragionieri;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: ragionieri; segretari; disegnatori; geometri; restauratori di opere d'arte;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: segretari;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: segretari ragionieri economi; censori di disciplina;
— Conservatori di musica; Accademie di belle arti ed Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza - personale di segreteria;
— Istituti e scuole d'arte - segretari economi;
— Amministrazione universitaria: aiuto bibliotecari, personale amministrativo, tecnici coadiutori, ostetriche, personale di ragioneria (carriera di concetto), calcolatori degli osservatori astronomici, tecnici coadiutori degli uffici universitari, tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviani;
— Convitti nazionali ed educandati femminili: personale di ragioneria;
— Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo; personale di segreteria;

— Scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi: personale di segreteria.

Carriera esecutiva:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubblice governative;
— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: assistenti, operatori tecnici, personale esecutivo;
— Amministrazione universitaria: segreterie universitarie, personale tecnico compresi gli infermieri delle università e degli istituti di istruzione superiore, personale tecnico degli osservatori astronomici;
— Conservatori di musica, Accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: applicati di segreteria, aiutanti tecnici, ruolo ad esaurimento del personale di segreteria;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: applicati di segreteria, magazzinieri;
— Istituti e scuole d'arte: segretari economi, applicati di segreteria.

Carriera del personale ausiliario:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubblice governative;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: custodi e guardie notturne; operatori dell'opificio pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico nazionale;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: bidelli e ruolo transitorio degli aiutanti tecnici;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: bidelli, aiutanti tecnici, personale di cucina, accudienti ai convitti e guardarobieri;
— Istituti e scuole d'arte;
— Amministrazione universitaria;
— Osservatori astronomici;
— Osservatorio vesuviano;
— Conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
— Scuola magistrale di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi in Roma.

F O R T U N A T I . Come era già stato fatto presente nella precedente seduta, nella tabella dovrebbero venire incluse le categorie degli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale di danza.

P R E S I D E N T E . Si è trattato, evidentemente, di un'omissione. Sarà opportuno che il relatore prenda contatto con il Ministero della pubblica istruzione, per conoscere il punto esatto della tabella in cui debbono essere inserite le suddette categorie.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'approvazione della tabella e del disegno di legge nel suo complesso vengono rinviati alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » (1880)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità ».

V A L M A R A N A , *relatore*. Per quanto riguarda l'estensione dell'assegno mensile agli impiegati dell'Amministrazione per le

attività assistenziali italiane e internazionali, nonchè ai dipendenti del servizio chimico del Ministero dell'industria, il Sottosegretario di Stato Bovetti ha riconosciuto che si tratta effettivamente di una omissione alla quale bisogna rimediare. Per quanto concerne poi i medici e veterinari dei servizi centrali e periferici, nonchè le guardie di sanità, siamo d'accordo sulla questione sostanziale, ma bisogna accantonare il problema e rimandarlo all'ordine del giorno, così come abbiamo fatto per i cancellieri.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Mi pare che si tratti solo di cento milioni, e si eliminerebbe una sperequazione nell'ambito dello stesso Ministero dovuta al fatto che il personale dell'Istituto superiore di sanità è ammesso a usufruire di questo assegno integrativo ed ha, in più, delle sovvenzioni speciali. Credo, quindi, che il contrasto sia evidente.

D E L U C A . Per associarmi a quanto detto dal Sottosegretario di Stato, penso che in questo caso, trattandosi di un onere lieve, si potrebbe accettare; se la proposta sarà messa in votazione, voterò a favore.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono perfettamente d'accordo circa la necessità di concedere a questa benemerita categoria quanto è stato chiesto; sembra, però, che la questione sia uguale a quella dei cancellieri. Non possiamo adottare il sistema dei due pesi e delle due misure; poichè per i cancellieri abbiamo adottato il criterio di accantonare il problema rinviandolo, per breve tempo, io proporrei che anche per questa categoria il Governo provvedesse con proposte separate, entro breve termine, mantenendo la decorrenza dal 1° gennaio 1962.

C E N I N I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Anch'io.

Poichè nessun altro domanda di parlare, ritengo che la discussione generale possa considerarsi chiusa.

Passiamo ora alla votazione sull'articolo 1, del quale do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio. con un minimo di lire diecimila.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Carriera direttiva:

Consiglio di Stato (personale amministrativo);
Consiglio nazionale delle ricerche;
Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Carriera esecutiva:

Uffici di Presidenza;
Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,

Carriera del personale ausiliario:

Uffici di Presidenza;

Ex Commissariato per i servizi del ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Carriera direttiva:

Ruolo amministrativo;

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo tecnico superiore);

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo ad esaurimento);

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Vivai di viti americane;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Ruolo tecnico dell'agricoltura;

Servizi contabili;

Servizio dell'economia montana e delle foreste;

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale e centrale-periferica:

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo degli archivisti);

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale e centrale-periferica - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale e centrale periferica - personale tecnico;

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'economia montana e delle foreste - Personale proveniente dall'ex Commissariato per i servizi del ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento) - Personale addetto agli uffici;

Servizio dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento) - Personale tecnico.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale - ruolo ordinario;

Amministrazione centrale (ruolo ad esaurimento);

Amministrazione centrale - proprietà intellettuale;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale direttivo;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - direttori e sostituti direttori;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - capi uffici statistici;

Ispettorato tecnico dell'industria.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale - ruolo amministrativo;

Amministrazione centrale (quadro speciale);

Stazioni sperimentali per l'industria - personale di segreteria;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruolo amministrativo.

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale (personale di ordine e quadro speciale);

Amministrazione centrale - assistenti;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ispettorato tecnico dell'industria.

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale - personale tecnico;

Corpo delle miniere - personale addetto agli uffici;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

MINISTERO DELLA SANITA'

Carriera direttiva:

Direttori generali degli affari amministrativi e del personale, dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali, farmaceutici, di medicina sociale, veterinari;

Servizi centrali e periferici - chimici;

Servizi centrali e periferici - farmacisti;

Servizi centrali e periferici - ingegneri di sanità;

Servizi centrali e periferici - amministrativi;

Istituto superiore di sanità.

Carriera di concetto:

Servizi centrali e periferici - ragioneria;

Servizi centrali e periferici - segretari tecnici;

Servizi centrali e periferici - assistenti sanitarie;

Istituto superiore di sanità.

Carriera esecutiva:

Servizi centrali e periferici - Assistenti sanitarie visitatrici provinciali (ruolo ad esaurimento);

Servizi centrali e periferici - aiutanti tecnici;

Servizi centrali e periferici - personale di archivio;

Servizi centrali e periferici - dattilografi;

Istituto superiore di sanità.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici - personale di anticamera;

Istituto superiore di sanità.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad estendere l'assegno mensile ai medici e veterinari per i servizi centrali e periferici, nonchè alle guardie di sanità.

(*Non è approvato*).

Resta inteso che della questione sarà fatto cenno nell'ordine del giorno che sarà posto in votazione prima dell'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad estendere l'assegno mensile agli impiegati dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda il personale del Ministero dell'industria e del commercio, i senatori Ruggeri e Bertoli hanno presentato un emendamento aggiuntivo delle seguenti qualifiche:

Carriera direttiva:

« Corpo delle miniere - Ruolo dell'Ufficio nazionale per gli idrocarburi;

Corpo delle miniere - Ruolo tecnico;

Corpo delle miniere - Ruolo del servizio geologico;

Corpo delle miniere - Ruolo del servizio chimico;

Carriera di concetto:

Corpo delle miniere - Ruolo tecnico;

Carriera esecutiva:

Corpo delle miniere — Ruolo della carriera esecutiva;

Carriera del personale ausiliario:

Corpo delle miniere - Ruolo degli agenti tecnici preparatori ».

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per il primo punto sono d'accordo, il resto è ancora da vedere; pertanto, potremmo rimandare a domani.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 14.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamen